

2^a TORNATA DEL 29 LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE - PRESIDENTE CONTE CAVALLI

SOMMARIO. *Congedi. = Seguito della discussione dello schema di legge sull'esazione delle imposte dirette — Il ministro per le finanze aderisce all'articolo 32 della Giunta sull'esecuzione degli immobili e dei mobili, e il deputato Lacava propugna la proposta della minoranza — È approvato l'articolo della Commissione — Emendamento del deputato Righi al 33°, oppugnato dai deputati Merizzi, Piroli e Villa Pernice — Approvazione di parecchi articoli — Aggiunta del deputato Accolla al 40° — Emendamento del deputato Bove al 41°, oppugnato dai deputati Morpurgo, Piroli e Villa Pernice, e rigettato — Domande, osservazioni e proposte dei deputati Cancellieri, Restelli, Accolla, Melchiorre, Salaris, Merizzi e Garau sul 42°, e dichiarazioni del relatore e del ministro — È sospeso — Emendamento del deputato Cancellieri al 43°, e osservazioni dei deputati Morpurgo, Villa Pernice, Merizzi, Sartoretti, Moretti G. B., Restelli, Rattazzi e Robecchi — È pure sospeso — Emendamento del deputato Bove al 44°, combattuto dal relatore — Osservazioni d'ordine del deputato Rattazzi — Reiezione dell'emendamento, e approvazione dei rimanenti articoli. = Proposizione del deputato Miceli sull'ordine del giorno, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CALVINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale è in seguito approvato.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Il deputato Ruggero, per causa d'infermità, chiede un congedo di quattro giorni.

Il deputato Pellegrini, per affari di famiglia, domanda un congedo di giorni dieci.

(Cotesti congedi sono accordati.)

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale indi è interrotto.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sopra la esazione delle imposte dirette.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare sull'articolo 32, intorno al quale si raggira ora il dibattimento.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Signori, nella questione che pende dinanzi alla Camera, di sapere cioè a quale dei due progetti per la esecuzione forzosa

si debba dare la preferenza, io credo mio dovere di sottoporvi alcune osservazioni.

Le eloquenti parole che pronunziò sul finire della seduta di ieri l'onorevole Oliva, le quali tenderebbero a consigliare alla Camera di adottare il sistema ordinario del Codice civile per procurare la esazione delle imposte, avrebbero senza dubbio tutta la mia simpatia. Se non che quando uno si trova ad avere sulle braccia la responsabilità dell'amministrazione di uno Stato, si presentano mille circostanze le quali consigliano ad adottare altra via.

Ora, o signori, di fronte alle condizioni nostre io credo sia nostro preciso dovere di scegliere quel modo per il quale più certa e più sicura si faccia la esazione delle imposte, nella quale, non conviene dissimularcelo, per mille buone ragioni, noi abbiamo un vistoso arretrato.

Perchè adunque questo arretrato non si aumenti, perchè anzi vada diminuendo e perchè cessi, è necessario, è indispensabile, signori, che una legge uniforme armi dappertutto l'amministrazione delle finanze dei mezzi più spicci, più decisivi e più efficaci per ottenere questo risultato.

Ora, considerando i due progetti, e senza dare a priori la preferenza ad alcuno di essi, io ho dovuto preoccuparmi di vedere quale dei due più corrispondesse allo scopo che mi pareva si dovessero prefiggere. E in primo luogo mi sono persuaso che in tutti i casi sia necessario che l'esattore abbia facoltà di agire pei se-

questri e per le vendite senza poter essere arrestato se non dal pagamento della tassa. Ma potendo per altro accadere che nell'operare in questa guisa l'esattore contravvenga alla legge, danneggi i diritti dei contribuenti, mi è sembrato altrettanto utile ed opportuno che la legge deferisse ai tribunali il giudizio sopra tutte le operazioni dell'esattore. Rimane la questione sopra i diritti dei terzi.

Ma questi terzi potranno dividersi sempre in due categorie: o saranno creditori, e se si tratta specialmente di fondi, io non vedo ragione perchè la loro opposizione arresti le operazioni, in quanto che la tassa è dovuta dal fondo; ed ove essi si sostituissero al proprietario moroso, dovrebbero per i primi incominciare dal pagamento della tassa. Quindi è naturale e giusto che anche per essi le operazioni non si arrestino se non quando essi abbiano pagata la tassa, salvo a rivalersene sul contribuente. La questione diviene più difficile allorchè si tratta di quella categoria di terzi interessati che hanno una comproprietà o una proprietà assoluta del mobile sequestrato. Per la qual cosa a me pare possibile introdurre nel sistema della maggioranza della Commissione, cautele sufficienti onde i diritti di questi terzi sieno assicurati.

Comunque sia, signori, per raggiungere veramente lo scopo che noi ci prefiggiamo, per ottenere che la legge, la quale adesso si discute, contribuisca efficacemente a migliorare l'andamento dell'esazione delle imposte del regno, io crederei preferibile il sistema della maggioranza della Commissione. Qualora poi piacesse alla Camera di preferire il sistema della minoranza, io credo che sarebbe necessario introdurre in esso profonde modificazioni nel senso che io sono venuto or ora dicendo.

Premessa questa dichiarazione, io mi rimetto alla Camera nella decisione che essa sta per assumere.

LACAVA. Io risponderò due sole brevissime osservazioni, una al deputato Correnti, l'altra all'onorevole ministro delle finanze.

Anzitutto ringrazio l'onorevole Correnti che siasi fatto carico delle gravissime difficoltà che io ebbi l'onore ieri di sottoporre alla Camera, e che egli stesso ammise: tanto è vero che non trovava difficoltà di aprire la discussione sul progetto della minoranza, salvo ad introdurre alcune modificazioni che fossero opportune per sollecitare sempre più l'esazione delle imposte dello Stato.

Egli si faceva ad osservare che nella legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo il potere amministrativo aveva la facoltà assoluta di giudicare. Io gli faccio riflettere che, finchè si tratta della formazione dei ruoli fino alla pubblicazione di essi, il potere amministrativo ha questa facoltà, e nessuno gliela contesta; ma, dal momento che i ruoli sono pubblicati, subentra il potere giudiziario come giudice di cogni-

zione giusta la legge abolitiva del contenzioso amministrativo.

Giova poi avvertire che, anche quando avevamo in Italia il contenzioso amministrativo, era sempre diverso il giudizio di cognizione dal giudizio di esecuzione. Lo stesso potere del contenzioso amministrativo rimandava sempre al potere giudiziario il giudizio di esecuzione.

Non mi trattengo più oltre su di ciò. Mi pare di avere accennato alla Camera la differenza che passa fra il giudizio di cognizione ed il giudizio di esecuzione, e come questo, anche quando esisteva il contenzioso, si rimandava ai tribunali.

Io mi faceva però a rivendicare la legge della Lombardia come italiana, e dicevo che appunto fu fatta nei tempi del primo regno d'Italia; ora, ringrazio l'onorevole Correnti che riporta anche ad un'epoca più remota questa che egli diceva essere legge di una parte d'Italia. Questa asserzione mi pare che sia una ragione di più per sostenere il mio assunto, cioè che, se la patente lombarda trae le sue origini sino dalla metà dello scorso secolo, vuol dire che allora fu un progresso lo stabilire con legge al potere esecutivo i suoi procedimenti: poichè sin d'allora si tolsero tutti quegli altri procedimenti abusivi che nei tempi del diciassettesimo secolo aveva il potere esecutivo circa le esecuzioni delle imposte. Ma, se fu un progresso in quel tempo la patente lombarda, non lo è più ora che abbiamo bene demarcato le giurisdizioni, e bene distinto il potere esecutivo dal potere giudiziario.

Vengo ora all'onorevole ministro delle finanze. Mi duole anzitutto dover osservare come il ministro abbia abbandonato così facilmente il suo progetto, il quale è bene che la Camera sappia che diversifica di molto dal sistema della maggioranza e si identifica interamente col sistema della minoranza. Intanto ricordo all'onorevole ministro che, da parte dei sottoscrittori della proposta in esame, con cui si chiede che la Camera apra la discussione sul progetto della minoranza della Commissione, non s'intende affatto menomare le facoltà, che vogliamo dare allo Stato, di esigere con sollecitudine le imposte, ma soltanto ci richiamiamo alle necessarie garanzie allorchè si tratta di reclami di proprietà, allorchè si tratta di diritti dei terzi, e chiediamo che invece del potere esecutivo fosse il potere giudiziario giudice della proprietà e giudice del diritto dei terzi, altrimenti noi avremmo il gravissimo fatto di avere nella legge, che va in discussione, l'esattore ed il potere esecutivo giudice e parte.

Non è quindi interesse verso i debitori morosi che ci spinge a sostenere che la proprietà ed il diritto dei terzi sia sotto la salvaguardia del potere giudiziario. Io aveva l'onore di dire ieri che era un grande principio acquistato alla civiltà moderna che il *judex de meo et de tuo* sia il potere giudiziario e non il potere

esecutivo; noi torneremmo ben molti secoli addietro se dessimo questa facoltà al potere esecutivo.

Inoltre l'onorevole ministro delle finanze faceva diversità di due categorie di terzi. Diceva: altri sono i creditori ipotecari, altri sono i condomini ed i possessori di diritti reali. Diceva che quando si tratta dei creditori ipotecari, siccome l'esattore agisce con un privilegio avanti ad ogni creditore ipotecario, così può benissimo agire senza bisogno di altre autorità. Sarei dolente se ieri non mi fossi bene espresso da farmi comprendere dall'onorevole ministro su questo punto. Mi pare che io ieri faceva osservare più volte che l'esattore non solamente agisce col privilegio fiscale, quando si tratta di esigere l'imposta fondiaria; ma l'esattore, secondo il progetto della maggioranza della Commissione, agisce per qualunque imposta diretta.

Ora, se l'imposta fondiaria è garantita e privilegiata davanti a qualunque creditore, non lo sono così le altre imposte dirette, le quali non hanno alcun privilegio riconosciuto dalle nostre leggi, e sono uguagliate a qualunque altro credito; è necessario ciò rimarcare. Vi dirò di più che nel Codice civile neppure la stessa fondiaria è privilegiata davanti a qualunque creditore, ma è privilegiata soltanto la fondiaria dell'anno in corso e dell'anno antecedente, mentrè l'esattore, potendo agire col privilegio fiscale per cinque anni, si potrà trovare spesso nel caso di agire per fondiaria non più privilegiata, ma per fondiaria di cui è scaduto il privilegio. Laonde il diritto dei terzi è interamente abbandonato e manomesso.

Mi riassumo brevemente.

Dissi che nostro intendimento è di dare una guarentigia, una prerogativa, un privilegio allo Stato; questo privilegio però non deve degenerare in giurisdizione eccezionale. Trovava questa guarentigia, questo privilegio nel sistema della minoranza della Commissione; poichè, mentre essa adottò tali forme, tali provvedimenti da esigere immediatamente le imposte, viene nel tempo stesso a salvare il diritto sacro dei terzi, il diritto sacro della proprietà altrui. Dissi pure che sarei stato ben lieto nella discussione del progetto della minoranza della Commissione di aggiungere la mia parola per attuare quanto più si può con sollecitudine e con prontezza l'esecuzione delle esazioni dello Stato con le guarentigie sopradette.

CAMBRAÏ-DIGNY, ministro per le finanze. L'onorevole preopinante ha accennato ad un fatto intorno al quale io desidero dare qualche spiegazione alla Camera. Egli mi ha rimproverato di avere abbandonato il sistema da me prima proposto per appoggiare quello della Commissione.

Prego l'onorevole preopinante e la Camera di considerare che in questa legge tutto si tiene e tutto si accorda. Se egli ha la pazienza di rileggere la legge quale io l'aveva dapprima formolata, troverà in principio che gli incassi per parte del Governo erano ga-

rantiti, nel sistema che io aveva proposto, dalla più forte delle garanzie, quella cioè che il comune fosse ritenuto come il principale debitore delle tasse. Cessata per volontà concorde della Camera e della Commissione codesta garanzia, egli è evidente, o signori, che bisogna andarne a trovare delle altre che valgano a compensare quella diminuzione di sicurezza che risulta per la finanza dalla nuova legge, e quindi è che io ho creduto che un sistema di esazione il quale mi appariva sufficiente nel complesso delle disposizioni della legge da me proposta, non fosse forse più tale, una volta che queste sono state profondamente modificate.

Io non mi dilungherò, soltanto avverto la Camera come nello stato attuale della legge, quale è deliberata, un sistema di esazione che sia il più pronto, il più sicuro per lo Stato, e nel tempo stesso il meno dispendioso per i contribuenti, apparisce agli occhi miei il migliore. Del resto non posso ammettere le accuse che a questo sistema sono date dagli oppositori, i quali in certo modo farebbero credere che fosse calpestato ogni diritto, e abbandonato il contribuente nelle mani dell'amministrazione. Infatti, si dice che, una volta fatta l'esazione, una volta ritirato il pagamento delle tasse, tutte le questioni sono deferite al potere giudiziario. Ed a questo proposito mi piace ricordare che, come condizione espressa della mia accettazione di questo sistema, vi ha la soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 55, il quale toglieva la competenza dell'autorità giudiziaria nelle questioni relative alla modalità del procedimento.

Soppresso cotesto alinea, e rimanendone la questione intatta, è riservato al potere giudiziario il decidere tra il contribuente e l'esattore; io non mi estenderò maggiormente, imperocchè la Camera oramai mi sembra abbia udita una discussione abbastanza lunga, e mi rimetterò di nuovo alle sue deliberazioni.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lacava.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta fatta dagli onorevoli Lacava, Garau e Solidati. Ne do nuovamente lettura:

« I sottoscritti domandano che la Camera voglia aprire la discussione per l'esecuzione mobiliare ed immobiliare sul progetto della minoranza della Commissione, allegato G, titolo VI, articolo 48. »

Chi l'approva sorga.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

Quindi proseguiremo la discussione sul progetto della maggioranza della Commissione.

Rileggo l'articolo 32:

« Alla esecuzione contro i debitori morosi d'imposte, sovrimposte e tasse comunali si procede dall'esattore, senza bisogno nè dell'opera, nè del decreto del giudice, nè di alcun'altra autorità. »

Il deputato Oliva ha facoltà di parlare.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti quest'articolo 32.

(La Camera approva.)

« Art. 33. Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore, se trattasi d'imposta fondiaria, procede per mezzo dell'uscieri comunale, o di suoi messi, debitamente autorizzati dal prefetto, al pignoramento dei frutti, fitti e pigioni degl'immobili situati nel comune nel quale l'imposta è dovuta, e sui quali ha il privilegio in ordine all'articolo 1962 del Codice civile; se trattasi di altro tributo non fondiario, procede al pignoramento dei beni mobili spettanti al debitore moroso, sui quali gli compete il privilegio dell'articolo 1957 del Codice civile, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati. Il tutto senza pregiudizio delle altre azioni, che di ragione gli possono competere.»

Qui c'è un emendamento proposto dall'onorevole Righi, di cui do lettura:

« Sarà però in facoltà dell'esattore di procedere esecutivamente contro gli immobili del debitore anche prima di esperire la esecuzione sui mobili.

« Le due procedure sui mobili e sugli immobili non potranno ad ogni modo essere mai contemporanee ma solo susseguenti. »

L'onorevole Righi ha la parola per isvolgere la sua proposta.

RIGHI. Tanto nel primo progetto propostoci dalla Commissione, come nell'articolo 33, nuovamente redatto, che corrisponde all'articolo 49, quantunque non sia tassativamente formolata, pure emerge la massima che l'esattore non possa procedere all'esecuzione della sostanza immobiliare contro il debitore moroso se non in allora che abbia esperita e consumata indarno l'esecuzione mobiliare.

La Commissione fu indotta a sancire un tale principio indubitatamente dal concetto che l'esecuzione mobiliare come quella che è molto più facile, apparentemente almeno, molto più spicciativa, occasiona perciò appunto minori spese, e quindi riesce meno gravosa al debitore escusso.

Dissi che riesce meno gravosa in apparenza, avvenchè chi si faccia effettivamente a considerare le cose come avvengono in pratica, si persuaderà ben facilmente quanto sia dell'interesse tanto dell'esattore, dei comuni, dell'erario, come del debitore escusso, che si lasci facoltà all'esattore stesso di scegliere quel genere di esecuzione che egli ritenga lo possa condurre più direttamente all'esazione dell'imposta.

L'esattore, è ben facile il crederlo, non ha altro scopo che quello di ottenere l'incasso dell'imposta arretrata; perciò egli, che conosce le singole circostanze economiche di ciascun debitore, seguirà indubbiamente quella via che lo conduce più direttamente all'incasso dell'imposta, e questa via sarà sempre la più pronta,

la meno dispendiosa, e quindi la più profittevole o, dirò meglio, la meno dannosa pel debitore escusso.

L'ostacolo che si oppone all'accoglimento della massima stabilita dalla Commissione di rendere obbligatoria per l'esattore la previa esecuzione mobiliare, è precisamente quello che scaturisce dal titolo 13 del Codice civile italiano, in conformità del quale è destinata ad agire questa legge d'imposta che stiamo discutendo.

Il titolo 13 del Codice civile contiene disposizioni essenzialmente diverse da quelle del Codice austriaco, in conformità del quale era destinata ad agire la patente del 1816. Il Codice italiano in fatti stabilisce che alcune azioni creditorie godano un privilegio sulla sostanza del debitore. Questo privilegio non solo affetta le sostanze immobiliari, ma nel maggior numero dei casi viene accordato sulla sostanza mobiliare del debitore. Ciò è tanto vero che la Commissione, conoscitrice perfetta delle condizioni giuridiche del nostro paese, stabili che, non appena l'esattore abbia incassato il prodotto dell'asta, debba deporlo nelle mani del pretore, all'oggetto che questi glielo riconsegna immediatamente nel caso che non vi sieno opposizioni o proceda a tutte quelle pratiche che sono stabilite nel capitolo 8 del Codice di procedura, nel caso vi siano creditori privilegiati che siansi insinuati. Credo che la Commissione nel giudicare come regola generale che il giudice possa fare questa consegna immediatamente all'esattore dell'importo corrispondente all'imposta ad esso dovuta, sia caduta in errore. Credo invece che nella pluralità dei casi l'esattore si troverà di fronte alla concorrenza dei creditori privilegiati, in confronto dei quali gli sarà necessario di ricorrere alla procedura di graduazione. Ora, quando un esattore si trova in questo caso, sono infinite, come tutti sanno, le indagini, le pratiche, gl'incidenti e quindi le spese che gli è d'uopo affrontare prima che siano definite le questioni.

Questi inconvenienti assumono tanto maggiore importanza, di quanto più si voglia ritenere che la procedura di graduatoria sarà la regola anziché l'eccezione, come accennava di credere la Commissione.

Per farsi persuasi che la procedura di graduazione sarà la regola anziché l'eccezione, basta considerare quanto numerose sieno le azioni creditorie alle quali dal Codice italiano viene accordato un diritto di privilegio sulla sostanza mobiliare del debitore, sia su tutte le sostanze in generale, sia sopra alcuni mobili specialmente, tassativamente dalla legge indicati.

Io parlo a persone troppo edotte delle condizioni nostre giuridiche, perchè mi permetta di venir qui ad enumerare questi privilegi, soltanto mi fo lecito di ricordare che essi sono in numero non minore di quattordici.

A questa considerazione giova aggiungere l'altra che, quando l'esattore si troverà costretto ad escu-

tere un debitore moroso dell'imposta, sarà facile che il suo debitore sia già aggravato di passività privilegiate, imperocchè bisogna persuadersi che il cittadino non è mai volenterosamente che si rende moroso al pagamento dell'imposta; ma quando uno è in ritardo di pagamento, si può essere persuasi che egli ha esaurite tutte le fonti del proprio credito, ed è quindi ben facile che egli abbia lasciato insolute ed abbia contratto di quei generi di passività che sono dalla legge specialmente privilegiate.

Da queste considerazioni, di fronte all'atto pratico, che cosa ne seguirà? Che l'esattore non potendo conoscere qual sia l'importo di questi crediti privilegiati che devono essere soddisfatti prima dell'imposta, sarà costretto, ogniquale volta agisce in via di esecuzione, sarà costretto, dico, ad agire sopra la maggiore quantità possibile di mobili; locchè si vede di quanto danno riesca al debitore escusso.

Di più, avverrà che l'esattore non avendo potuto riscuotere le somme dovutegli per l'imposta coll'esecuzione mobiliare, sarà costretto a ricorrere all'esecuzione immobiliare, e quivi, oltre alle spese inerenti a questo genere di esecuzione, avrà diritto di aggravare il contribuente eziandio di tutte le spese che dovette incontrare per l'esecuzione mobiliare, e nel caso che il debitore escusso venga dichiarato assolutamente insolubile, queste spese dovranno essere sopportate dai comuni o dall'erario.

Un altro inconveniente poi (che non bisogna del tutto dimenticare qualora si voglia decidere se, o, meno, sia accettabile la proposta della Commissione) è quello che deriva dal Codice di procedura civile, posto in confronto del secondo alinea dell'articolo 38 della Commissione. L'articolo 38 infatti del progetto di legge stabilisce che l'asta dei mobili debba venire pubblicata mediante un semplice affisso; il Codice di procedura civile all'incontro stabilisce che l'asta degli oggetti mobili debba venire pubblicata con affissi da collocarsi in tre o quattro distinte località, ed attribuisce al criterio del giudice il vedere se nel caso concreto o nel caso speciale sia opportuno di pubblicare l'avviso stesso in uno o pei giornali.

Ora io dico, o signori, se si possa ritenere che la Commissione abbia voluto con questo secondo alinea derogare alla legge di procedura; se si possa d'altronde ritenere che una legge speciale, d'ordine tutto affatto amministrativo, possa, senza una revoca esplicita, derogare ad una legge d'ordine generale quali sono quelle di procedura; io richiamo l'attenzione della Camera a considerare, come con questo semplice avviso verremmo a compromettere di troppo gli interessi dei creditori privilegiati, i quali correrebbero pericolo di non conoscere la vendita di questi mobili, e quindi non potrebbero esperire i loro diritti in giudizio. Egli è vero che se questa considerazione scema quel pericolo che io vi accennava dianzi, che, cioè, l'e-

sattore non rimanga sprovveduto di importi atti a soddisfare il suo credito; perchè i creditori privilegiati non si insinuino; egli è vero che se ciò sarebbe a beneficio dell'esattore, o, dirò meglio, del fisco, dobbiamo considerare però che tal beneficio l'acquisteremmo con manifesta violazione dei diritti dei terzi, di quei diritti specialmente che fossero stati acquistati prima della pubblicazione di questa legge. Io voglio accennare eziandio ad un altro inconveniente che, secondo me, attenta un po' troppo all'economia sociale, che, cioè, col rendere obbligatoria l'esecuzione mobiliare, che cosa facciamo noi? Rendiamo pagabili dei crediti la cui esazione, in caso diverso, verrebbe protratta a beneficio del debitore stesso; imperocchè quando l'esattore per esigere dieci deve escutare per cento, i creditori privilegiati sono costretti a incassare questo novanta, che i creditori stessi, essendo tranquilli pel privilegio che godono sui mobili, lascierebbero nelle mani del debitore, accordandogli una maggior larghezza di tempo per poterli soddisfare.

Io credo dunque, o signori, che il vero interesse del contribuente, e quello della legge, ci consigli a lasciare all'arbitrio dell'esattore il vedere quale, nel caso speciale, sia la via che lo conduce più direttamente a raggiungere l'incasso dell'imposta; e possiamo essere perfettamente tranquilli che l'esattore, il quale non ha di mira che il proprio interesse, seguirà quella via che lo conduce più presto ad un simile incasso: e questa via è quella precisamente che noi dobbiamo accettare, poichè evitando le spese inutili riesce a minor danno del contribuente stesso.

Io ho proposto l'emendamento, che l'onorevole nostro presidente ha avuto la compiacenza di leggere, perchè racchiude una massima. Dal mio canto d'altronde son disposto a lasciare che la Commissione la formoli in quella maniera, e la collochi come meglio ella possa ritenere, conforme all'economia ed al metodo della legge; perchè, nel caso che venisse accettata questa massima, sarebbe pur necessario che la Commissione avesse la compiacenza di conformare alla stessa tutte quelle disposizioni della legge che sarebbero state redatte in contemplazione della massima perfettamente diversa, che, cioè, l'esattore sia costretto ad esperire l'esecuzione mobiliare prima d'addivenire all'immobiliare.

Io credo d'aver accennato agli argomenti di maggior importanza che valgono a rendere accettabile la massima da me propugnata.

Io conchiudo col richiamarvi eziandio ad alcune osservazioni, che potrebbero apparire superficiali, ma che sono altrettanto vere; che, cioè, anche in linea pratica, anche in rapporto all'effetto che l'esecuzione mobiliare può produrre sui sensi dell'escusso, riesce molto più gravoso, e ad attentare all'economia d'un cittadino un'esecuzione mobiliare, di quello che forse un'esecuzione immobiliare. Vi faccio considerare, o si-

gnori, come riesca più angustioso pel cittadino il vedersi spogliato, alla presenza dei propri vicini, di tutti i suoi mobili, di quelle suppellettili delle quali per un lungo uso si è fatto una quasi necessità, di quello che l'esecuzione immobiliare.

Pensate poi, d'altra parte, come nell'esecuzione immobiliare vi sia almeno una certa guarentigia, imperocchè la legge stabilisce che l'immobile non possa essere venduto al disotto d'un estremo minimo, tassativamente stabilito in appoggio ai criteri bastantemente plausibili, nel mentre che nella esecuzione mobiliare non abbiamo limite qualsiasi, e l'oggetto può venire alienato al prezzo il più lontano dal vero.

Io vi prego di considerare ciò tutto, e di non volere ammettere come obbligatorio un genere di esecuzione che in moltissimi casi può riuscire a nulla, ed in tutti i casi poi porta con sè questo inconveniente di gravare l'escusso di spese, le quali, nel caso pure che egli non le possa sopportare, perchè dichiarato insolubile, devono gravitare o sull'erario o sui comuni, che rappresentano alla fin fine i legittimi e di già tanto compromessi interessi dei contribuenti di buona volontà.

Egli è per ciò che io mi permetto d'insistere in questo emendamento, sicuro che la Camera e la Commissione forse vorranno accettarlo.

MBRIZZI. Io faccio appello all'esperienza che si è fatta nei paesi nei quali fu in vigore la patente 18 aprile 1816 per pregare la Camera di non accogliere l'emendamento dell'onorevole Righi.

Quale fu il fenomeno che si presentò costantemente allorchè si procedette all'esecuzione sopra stabili ad istanza dell'esattore? Gli stabili vennero ovunque ed in ogni tempo venduti a prezzo minimo; ovunque ed in ogni tempo si commise una vera spogliazione del debitore. Per poche lire d'imposta, per poche spese di soprasoldo si escussero stabili, ottenendosi come prezzo di delibera appena una minima parte del loro vero valore.

In tutte queste esecuzioni quale fu l'unica salvaguardia che stava a favore del contribuente? Questa, che la patente 18 aprile 1816 prescriveva in modo assoluto che l'esattore non potesse procedere all'esecuzione sopra stabili se prima non avesse oppignorati i mobili, se prima non avesse oppignorati i frutti pendenti.

E la giustizia di questa massima consacrata dalla detta patente era così incarnata, che allorchè davanti ai tribunali si procedeva all'esame della regolarità degli atti d'asta, i tribunali costantemente seguirono il principio che, se l'esattore aveva ommesso di praticare il pegno dei mobili e dei frutti pendenti, l'asta dovesse essere assolutamente, recisamente nulla.

Se noi abbandoniamo questa massima, se noi ammettiamo che l'esattore possa procedere immediatamente sopra stabili, il contribuente dovrà per un tenue

debito, per poche lire d'imposta vedersi espropriato dei fondi dai quali ritraeva la propria esistenza.

Ma vi ha un'altra considerazione, considerazione che sta a favore dell'erario, a salvaguardia dei suoi interessi. Pur troppo uno degli inconvenienti che si verificano nelle esecuzioni esattoriali è questo, che delle volte i privati in luogo di procedere nei modi regolari ad un contratto di compra e vendita e di pagare la tassa di registro che verrebbe commisurata, trovano più comodo di recarsi dall'esattore e di fare in modo che il fondo venga messo all'asta.

Colui che vuole acquistare, si fa deliberatario per poca somma; avvi un contratto a parte col venditore, col contribuente moroso, il quale riceve il corrispettivo che è fra loro convenuto. Questo pur troppo è uno dei cattivi risultati delle esecuzioni fiscali. Ma se noi ammettessimo il principio propugnato dall'onorevole Righi, questa pratica, che per ora fortunatamente non è generale, diverrebbe generale, poichè non occorrerebbero più quelle misure di preventiva oppignorazione mobiliare, le quali impediscono che realmente si possa in ogni caso defraudare l'erario in questo modo; una volta che l'esattore non avrà esperito gli atti di pignorazione mobiliare, l'atto d'asta sopra gli immobili diventerà nullo.

Per queste considerazioni, io pregherei la Camera perchè non voglia accettare l'emendamento dell'onorevole Righi.

PIROLI. Io chiamerei l'attenzione de' miei colleghi della Commissione sopra un dubbio che può nascere leggendo l'articolo 33, e che deve essere dissipato.

L'articolo 33 dispone:

« Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore, se trattasi d'imposta fondiaria, procede per mezzo dell'usciera comunale, o di suoi messi debitamente autorizzati dal prefetto, al pignoramento dei frutti, fitti e pigioni degli immobili situati nel comune, nel quale l'imposta è dovuta, e sui quali ha il privilegio in ordine all'articolo 1962 del Codice civile, ecc. ; » e finisce: « Il tutto senza pregiudizio delle altre azioni che di ragione gli possono competere. »

Ora domando: l'esattore che abbia un credito d'imposta, per esempio, di lire 100, formato in parte per contribuzione fondiaria, in parte per ricchezza mobile, sarà esso obbligato a dividere la sua esecuzione, e, per quanto riguarda la fondiaria, agire sui frutti dello stabile, e per ciò che riguarda la mobiliare sui mobili del debitore?

La redazione dell'articolo porterebbe a questa conseguenza, ma tale non può essere sicuramente l'intenzione della Commissione; l'esattore deve essere libero di scegliere quella via che meglio gli aggrada; e se per avventura, ricorrendo per tutto il credito all'esecuzione sui frutti del fondo, troverà che per la parte che non

ha privilegio sarà posposto ad altri creditori, sarà suo danno, ma non gli si può negare il diritto di procedere com'egli crede del suo interesse.

È vero che l'ultima parte dell'articolo dice: « Il tutto senza pregiudizio delle altre azioni, che di ragione gli possono competere. » Ma queste parole parrebbero accennare ad altre azioni sussidiarie che spettare possono all'esattore, e mi pare che non si possa dare loro un significato così esteso; parmi che queste parole lascino sussistere il concetto che nasce alla lettura della prima parte dell'articolo, e per la quale l'esattore dovrebbe attenersi all'ordine ivi tracciato.

Ora, siccome questa interpretazione urterebbe al principio che nella esecuzione mobiliare l'esattore deve potere sperimentare la sua azione come e sopra quei mobili che reputa del suo interesse, è bene chiarire qual sia l'intendimento vero della Commissione, e preghevi di ciò l'onorevole relatore.

VILLA PERNICE, *relatore*. Lo scopo non è già di limitare l'azione dell'esattore nei termini accennati dall'onorevole Pirelli, ma di avvertirlo dell'ordine in cui egli può e deve esercitare il privilegio accordato dal Codice.

L'onorevole Righi ha presentato un emendamento a questo articolo, col quale vorrebbe fosse lasciata piena ed intera facoltà all'esattore di rivolgere la sua esecuzione piuttosto contro i mobili che contro gli immobili. Per verità l'onorevole Righi ha accompagnato il suo assunto con argomenti che avevano attirata l'attenzione della Commissione.

Ma, ponderata la questione, la Commissione crede che gli argomenti addotti dall'onorevole Merizzi, ai quali essa erasi già riferita allorché redigeva l'articolo in questo senso, crede, dico, che gli argomenti citati dall'onorevole Merizzi siano ancora più efficaci di quelli dell'onorevole Righi, praticamente parlando, inquantochè l'esattore, quando avesse questa facoltà di dirigere l'esecuzione a sua volontà, piuttosto sugli immobili che sui mobili, è certo che, siccome gli immobili hanno per legge un privilegio che rende più sicuro il diritto esecutivo, e sono più sicuri anche senza questo privilegio, l'esattore preferirà sempre gli immobili. E dopochè abbiamo la tassa sulla ricchezza mobile, la quale sminuzza il debito del contribuente; dopochè abbiamo stabilito il debito per bimestre, il quale sminuzza anche più questo debito del contribuente, la Commissione stima che dare questa illimitata facoltà all'esattore di rivolgere l'esecuzione a volontà sui mobili o sugli immobili possa essere di moltissimo aggravio pel contribuente.

D'altronde, in questa parte, la Commissione si attenne precisamente alla disposizione del Codice relativamente ai privilegi; la Commissione nè toglie nè dà di più di quello che la stessa legislazione civile dà all'esattore. Esperisca la sua esecuzione a seconda del privilegio che gli dà il Codice; se poi vuole esperirla

anche senza questo privilegio, suo danno; ma tenga nell'esecuzione l'ordine dei mobili e l'ordine degli immobili, affinché si eviti l'inconveniente di aggravare troppo i contribuenti.

Signori, guardiamo che, coll'aver adottato il procedimento esecutivo proposto dalla maggioranza, non veniamo poi praticamente ad esagerarlo in modo che gli inconvenienti accennati ieri abbiano a verificarsi davvero, allorché accordassimo realmente all'esattore facoltà tali per cui il procedimento stesso venisse ad essere e più invisibile e più gravoso per i contribuenti.

Per tutte queste ragioni la Commissione mantiene l'articolo come lo ha proposto.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Righi è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 33 della Commissione.

(È approvato; sono indi approvati i sei seguenti:)

« Art. 34. L'atto di pignoramento, redatto dall'usciera o messo incaricato, contiene il nome dell'esattore che procede alla esecuzione, e del debitore; il titolo e l'ammontare del debito; la qualità, la quantità ed il valore approssimativo degli oggetti oppignorati; il nome del depositario e la diffidazione al debitore che, trascorsi i termini stabiliti dall'articolo 38, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati all'asta pubblica.

« Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta; e, se il debitore è domiciliato stabilmente in altro comune, l'atto gli viene rimesso per mezzo dell'ufficio postale, contro ricevuta.

« Art. 35. Dell'avvenuto pignoramento l'usciera o messo dà notizia immediata al sindaco, trasmettendogli copia dell'atto di pignoramento.

« Gli uscieri o messi che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti dal sindaco con multa di lire venti a favore del comune, ed in caso di recidiva con la destituzione.

« Art. 36. Tanto i debitori quanto i terzi possono far cessare gli effetti del pignoramento, sino a che non sia seguita la vendita, mediante il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori.

« Art. 37. L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati; per la custodia dei medesimi si costituisce in depositario lo stesso debitore od una terza persona a scelta dell'esattore; e, non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'esattore.

« Art. 38. Scorsi dieci giorni dal pignoramento, senza che il contribuente od altri per esso soddisfino il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti pignorati all'asta pubblica.

« L'asta si notifica al pubblico con avviso da affiggersi all'albo pretorio cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita, e tre giorni prima, se vi sono og-

getti di facile deperimento o di dispendiosa conservazione.

« L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

« Art. 39. Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'asta e stende il relativo atto, che contiene il nome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario e del banditore.

« La vendita degli oggetti e relativa consegna si fa al miglior offerente, dietro pagamento del prezzo.

« Se nel primo incanto non si presentano oblatori, o non si può compiere la vendita, si rinnova l'asta colle stesse formalità.

« Art. 40. Seguita la vendita dei mobili e dei crediti, gli atti originali di essa vendita e la somma ricavata si depositano, entro tre giorni, presso il cancelliere della pretura. La distribuzione del prezzo tra l'esattore e i creditori oppositori si fa a norma del capo VIII, titolo 2°, libro 2° del Codice di procedura civile.

« Il pretore assegna immediatamente all'esattore quanto gli spetta, ogni qual volta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti che abbiano fatta opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare i creditori privilegiati prevalenti, o eguali nell'ordine al credito dell'esattore.

« Tali disposizioni non hanno luogo allorchando l'esattore per causa d'imposta fondiaria procede alla esecuzione sui frutti, fitti o pignoni dei beni stabili, per cui l'imposta è dovuta. In questo caso l'esattore deposita presso la cancelleria della pretura quanto sopravanzato sulla somma ricavata, dedotto l'ammontare del suo credito, degli accessori e delle spese. »

ACCOLLA. Desidererei un chiarimento dall'onorevole Commissione.

In quest'articolo 40 che parla dei creditori oppositori, e poi di distribuzione per contributo, giusta le norme fissate dal Codice di procedura civile, non è detta alcuna parola dei diritti di coloro che reclamano la proprietà degli oggetti mobili pignorati.

Naturalmente questi tali che reclamano la proprietà degli oggetti mobili non avranno modo di far valere i loro diritti, perchè non trovo alcun articolo nel progetto proposto dalla maggioranza della Commissione che accenni appunto a questo caso frequentissimo ed ordinario.

Nel progetto della minoranza della Commissione io trovo invece un articolo che mi sembra razionalissimo ed è l'articolo 57 del seguente tenore:

« Chiunque pretenda avere la proprietà sopra i mobili pignorati potrà opporsi alla vendita e proporre la separazione di quanto gli spetta, citando l'esattore davanti il pretore nella cui giurisdizione esistono i mobili.

« Il pretore ordinerà la sospensione della vendita, con cauzione, e pronunzierà sul merito egli stesso im-

mediatamente se è competente per il valore, o rimetterà le parti a udienza fissa davanti al tribunale civile.

« Quando l'opposizione sia appoggiata sopra documenti, la sospensione della vendita può accordarsi senza cauzione. »

Se la Commissione farà buon viso a questa mia osservazione, allora la prego a mettere nel suo disegno di legge l'articolo 57 che era stato proposto dalla minoranza della Commissione, se no, faccio una proposta apposita, imperocchè ritengo che senza questo provvedimento tutti coloro, che hanno da reclamare la proprietà di oggetti pignorati, non avranno mai diritto a far valere la loro ragione.

PRESIDENTE. Prego la Commissione a dare il suo avviso sopra questa proposta dell'onorevole Accolla.

VILLA PERNICE, *relatore*. Domando scusa alla Camera se ho dovuto tardare un momento a prendere la parola; ma la proposta dell'onorevole Accolla venne così improvvisa, che io ho creduto chiedere l'avviso de' miei colleghi, e tanto più ho dovuto chiederlo, in quanto che l'articolo 57 della minoranza devia dal sistema che la maggioranza della Commissione co' suoi articoli ha propugnato. Però le osservazioni fatte dall'onorevole Accolla e la mancanza di provvedimenti nel caso di rivendicazione d'un mobile, è tale che la Commissione crede debba farsi qualche cosa per supplirvi, e non avrebbe perciò difficoltà di accettare quest'articolo 57 del progetto della minoranza della Commissione, purchè venisse soppresso l'ultimo alinea. L'articolo 57 della minoranza, allegato G, verrebbe dopo l'articolo 40, escluso l'ultimo alinea, che è da levarsi, e che è compreso nelle seguenti parole: « Quando l'opposizione sia appoggiata sopra documenti, la sospensione della vendita può accordarsi senza cauzione. »

PRESIDENTE. L'onorevole Accolla acconsente?

ACCOLLA. Sì.

VILLA PERNICE, *relatore*. Ci dovrebbe sempre essere la cauzione. Sarebbe escluso l'ultimo alinea.

PRESIDENTE. Dunque essendo accettata, pongo ai voti quest'aggiunta, di cui darò lettura:

« Chiunque pretenda avere la proprietà sopra i mobili pignorati potrà opporsi alla vendita e proporre la separazione di quanto gli spetta, citando l'esattore davanti il pretore nella cui giurisdizione esistono i mobili.

« Il pretore ordinerà la sospensione della vendita, con cauzione, e pronunzierà sul merito egli stesso immediatamente se è competente per il valore o rimetterà le parti a udienza fissa davanti al tribunale civile. »

(È approvata.)

Metto ai voti l'intero articolo 40, con detta aggiunta.

(La Camera approva.)

Passeremo ora all'articolo 41.

BOVE. Mi pare che qui cadesse il mio emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stato cangiato il numero degli articoli della legge, io non saprei veramente a quale dei nuovi articoli si riferisca il suo emendamento.

BOVE. Il mio emendamento si riferisce agli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67 e 68 dell'antico progetto principale della Commissione.

Ora, bisogna sapere a quali degli articoli del nuovo progetto (che sarebbe il terzo della Commissione) si riferiscono gli articoli che sono segno al mio emendamento.

PRESIDENTE. E questo è appunto quello che tocca fare a chi propone emendamenti, e non già al presidente che ha da badare ad altro.

BOVE. Io vorrei che la Commissione mi dicesse se gli articoli sostituiti nel nuovo progetto, in quanto alla esecuzione immobiliare, rispondono precisamente a quelli che nella materia stessa erano presi di mira dal mio emendamento precedente al progetto stesso, testè per l'ultima volta rimpastato da essa Commissione.

Di fatto, poichè non si tratta se non degli articoli che riguardano l'esecuzione immobiliare, necessariamente il mio emendamento deve riferirsi ai nuovi articoli che ha la Commissione compresi sotto il titolo stesso dell'esecuzione sugli stabili.

PRESIDENTE. Se non precisa quali sono gli articoli, non si può sapere a quali si riferisce il suo emendamento.

VILLA PERNICE, relatore. Io credo che l'onorevole Bove abbia precisati gli articoli; soltanto che gli emendamenti stampati, portando il numero degli antichi articoli, e non dei nuovi, poteva nascere qualche confusione nel farne il riferimento.

Io però ho ben compreso l'intendimento dell'onorevole Bove.

Egli comincia col suo emendamento dall'articolo 58 dell'antico progetto, che corrisponde all'articolo 41 del nuovo.

Però, prima che la discussione proceda avanti su questo emendamento, debbo dichiarare, a nome della Commissione, che la sostituzione di tutti cotesti articoli sviterebbe totalmente il progetto della Commissione, e tenderebbe a sostituire l'altro progetto della minoranza. Per ciò la Commissione non potrebbe accettare la sostituzione.

BOVE. La questione che si è agitata finora, e che è stata risolta e sepolta, era quella di sapere se la discussione dovesse aprirsi sul progetto della minoranza o sul progetto della maggioranza della Commissione. È intervenuto l'oracolo della Camera che ha definito di aprirsi la discussione sul progetto della maggioranza.

Vedete adunque che si tratta di forma; ed io non presento ora un emendamento di forma, non vi dico di aprire la discussione in ordine alle esecuzioni immobiliari sulla prole secondogenita, sul progetto della minoranza della Commissione. Vi dico che non può stare

la pregiudiziale, poichè non si tratta di stabilire sopra quale dei due progetti della Commissione si abbia ad aprire la discussione. Si è voluto aprire il dibattimento sul progetto della minoranza, ed abbiamo precisamente incominciata la discussione sul parto più prediletto della Commissione; ed io non vi dico di ritornare sulla stessa questione; non vi dico: intendo che si apra la discussione, per la parte che riguarda le esecuzioni immobiliari; sul secondo progetto della Commissione; dico secondo progetto, giacchè a me pare che nei due progetti non ci sia stata nè maggioranza nè minoranza, perchè la Commissione, sulle prime, si sentì ispirata a liberalità, e si avvicinò al sistema del Ministero, formolando un progetto che veramente fa onore a lei e più al Ministero che si mostrò più liberale di tutti negli articoli da lui proposti nel riguardo, proposta questa, in che poi furono convertiti gli articoli che la Commissione stessa considerò come cadetti e li ripudiò, perchè i cadetti sono sempre più sensati e liberali ed un poco arditi.

Dunque, signori, io intesi ed intendo di sostituire i cadetti ai primogeniti; agli antichi articoli, oggi rimasti, del progetto principale della Commissione, sostituisco in ordine alla esecuzione immobiliare gli articoli che si dicono della minoranza della Commissione stessa con talune modificazioni giusta l'emendamento da me altra volta presentato, e sopra di ciò mi permetterete che io rassegni qualche mio intendimento alla Camera.

Non temete; non sarò lungo, e non andrò ad attingere le mie ragioni nella ragione politica, e nella ragione economica, perchè questo è un campo, il quale è già stato esaurito e mietuto interamente dagli oratori che mi hanno preceduto. Io non mi so persuadere come in fatto di esecuzione immobiliare abbiasi potuto tramutare in tribunale il sindaco, o, per meglio dire, il segretario comunale, perchè i sindaci spesso fanno fare dal segretario; ma non mi fermo neppure molto sopra di questo, signori; io credo che lo svolgimento del diritto ipotecario che costituisce la base del credito, quel credito nel quale noi dobbiamo mettere la maggiore speranza per la prosperità del paese, io credo, ripeto, che cotesto regolare svolgimento non possa affatto combinarsi, nè possa essere affatto compatibile con quella procedura che si è adottata nel progetto principale della Commissione.

Io non vi parlerò dello stato di formazione del diritto ipotecario, solo vi ricorderò che, quando un credito è iscritto, è denunciato a tutto il mondo giuridico; ma lasciamo anche la pubblicità, guardiamo il diritto ipotecario nel suo stato di movimento. Si pignora lo stabile, ed il relativo pignoramento o meglio il precetto è appena trascritto e denunciato ai creditori iscritti, questi diventano essi stessi creditori pignoranti, ritenendosi il creditore istante quale mandatario della massa ipotecaria, e divenendo i beni pignorati

il pegno comune; ed i maestri del foro che seggono in quest'Aula direbbero costituire essi beni il pegno pretorio dei Romani, in guisa che ciascun creditore si considera come istante; i frutti si immobilizzano, e faranno parte del prezzo immobiliare, in modo che, se il creditore oppignorante si volesse ritirare colla rinunzia al pignoramento e ad altre procedure, non lo può più. E perchè? Perchè, essendo divenuto gli effetti eseguiti il pegno comune, ciascuno ha acquistato un eguale diritto.

Dopo ciò io domando: come mai può avvenire che, fatto il pignoramento e andata la procedura in mano al sindaco, tutta la massa ipotecaria, la quale ha acquistato il suo diritto sul pegno, possa rimanere trascurata ed inaudita nella procedura? La garanzia ipotecaria sta principalmente nella sicurezza che nulla può farsi senza sentirsi ogni creditore iscritto, il quale, al diritto quisito per effetto del titolo e della pubblicazione, ha pure quello di essere inteso in ogni movimento che fa, per parte di chiunque, il diritto ipotecario sul fondo.

A tutto ciò si oppone invano che la gazzetta è quella che deve a tutto supplire; di essere inutile compiere quelle formalità, le quali nel diritto comune costituiscono la maggiore garanzia del diritto ipotecario, e che nella casa comunale si fa tutto bene all'insaputa o nella scienza dei creditori ipotecari. Tutto ciò mi sembra così puerile ed inesatto che non vale la spesa di una risposta.

Dunque, o signori, se vogliamo essere solleciti della giustizia e dell'incoraggiamento del credito troppo abbattuto ne' nostri giorni, troviamo un mezzo come potere in certo modo agevolare la esazione delle imposte e garantire la ragione ipotecaria.

Dopo le discorse idee, passo a guardare lo stato di trasformazione del diritto ipotecario. Io non vi ho segnalato nel diritto ipotecario se non che lo stato di movimento. E in questo stato di movimento che cosa è avvenuto? Il debitore è stato spogliato, ma non è stato spogliato con la trasmissione ad altri della sua proprietà: è stato spogliato dalla giustizia. Il pegno è divenuto consegna alla giustizia, di guisa che se il debitore è rimasto in possesso, cotesto non è più il possesso del proprietario: è invece il possesso, o, per meglio dire, la detenzione precaria del sequestratario; e se i creditori vogliono, spogliano anche di questo titolo precario il debitore pignorato provocando la nomina di un amministratore giudiziario.

Viene di poi lo stato della trasformazione, cioè della aggiudicazione; allora è spogliato definitivamente il debitore, il fondo passa all'aggiudicatario; le impressioni ipotecarie che erano sul fondo, passano sul prezzo. Ecco in ultimo la collocazione e la sua chiusura, la quale è il compimento della ragione creditoria, è la più calda aspirazione del creditore ipotecario.

Ciò premesso, nel progetto della minoranza cosa si dice? Si dice: voi esattore avete bisogno d'un titolo; ebbene, adite il presidente del tribunale, ed egli vi farà il titolo atto ad agire in via esecutiva: volete espropriare? allora dovete seguire le forme della procedura ordinaria: però abbiamo un riguardo per voi; quando avete fatta l'espropriazione, senza attendere il corso molto lungo e complicato della collocazione, voi preventivamente vi potete presentare al giudice collocatore, dimostrare l'esistenza del vostro credito per ragione d'imposta, ed il collocatore prima della graduazione (ed io ciò ammetto) vi dà l'ordine del pagamento del vostro avere. Ed allora voi non turbate l'economia ipotecaria, non turbate gli altri creditori; costoro andranno a promuovere nella regolarità e nella calma la loro collocazione, e ciascuno riceverà, dopo percorse le formalità ordinarie, ciò che per legge gli spetta.

D'onde è che il secondo progetto, che però nacque il primo, e poi fu deposto dalla primogenitura, si mostra meno tenero dei privilegi fiscali che sono soprusi ed esorbitanze, e molto si accosta al diritto comune, ed io potrei anche consentire che si potessero in certi casi abbreviare i termini un poco lunghi, permettendo sempre che, seguita regolarmente la vendita, ed essendo pronto il prezzo, il fisco si possa servire con preferenza, e prima anche di farsi la collocazione. Mi pare che in questo modo si potrebbero conciliare gli interessi della giustizia e le esigenze fiscali.

MORPURGO. Dirò brevissime parole. L'onorevole Bove ha osservato che la questione svolta dapprima riguardava se si dovesse prendere a base della discussione piuttosto il progetto della maggioranza che quello della minoranza. Se le cose stessero veramente così, egli avrebbe ragione dicendo che adesso si può riaprire la discussione da lui iniziata colla sua proposta. Ma io mi permetterò di osservare che l'articolo 32 ha già pregiudicato la questione che l'onorevole Bove volle risollevere.

Non è necessario, parmi, che io lo rilegga; ognuno comprende che, coll'adozione dell'articolo 32, la Camera ha deliberato che si procedesse alle esecuzioni contro i debitori morosi d'imposte, senza bisogno di decreto del giudice, nè d'intervento di alcun'altra autorità! Tanto è vero, o signori, che la votazione di quest'articolo ha pregiudicato la proposta fatta dall'onorevole Bove, che ieri l'onorevole Oliva, quando sostenne che si avviasse la discussione sul progetto della minoranza, riservavasi il diritto di parlare sull'articolo 32, quando la tesi da lui propugnata non fosse prevalsa. Evidentemente l'onorevole Oliva comprendeva, ed era, a mio credere, nel vero, che nell'articolo 32 si racchiudeva il nodo della questione e che quando questo fosse stato votato, era inutile fare una discussione ulteriore. Io non aggiungerò altre argomentazioni che mi parrebbero superflue, e per non far perdere tempo alla Camera propongo, senza più, la

questione pregiudiziale sulla proposta dell'onorevole Bove.

BOVE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Essendo opposta la questione pregiudiziale alla proposta dell'onorevole Bove, io la devo mettere ai voti.

BOVE. Voleva rispondere ad un'obbiezione che mi venne fatta...

PRESIDENTE. Ma, perdoni, non può parlare.

Domando se la questione pregiudiziale è appoggiata. (È appoggiata.)

Allora la metto ai voti.

PIROLI. Ma io domando la parola sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Allora parli.

PIROLI. Farò osservare all'onorevole Morpurgo che è tanto lontano dal vero che l'articolo 32, come è stato votato, faccia ostacolo pregiudiziale alla proposta dell'onorevole Bove, che il corrispondente articolo del progetto ministeriale conteneva le stesse dichiarazioni che sono ripetute nell'articolo 32, cioè che « l'esattore, senza bisogno di decreto del magistrato o di alcun'altra autorità, potrà procedere agli atti, ecc. » e, non ostante questa redazione, il progetto ministeriale, come quello della minoranza della Commissione, recava disposizioni le quali chiamavano la magistratura giudiziaria a risolvere le questioni, che potevano insorgere nel corso della esecuzione.

L'articolo 32 non aveva in origine, nè, penso, può avere oggi anche nell'opinione della maggioranza altro significato che questo, cioè, che l'esattore, prima di procedere agli atti di esecuzione, non aveva bisogno di alcun titolo speciale o autorizzazione di giudice che lo abilitasse a dar corso agli atti esecutivi.

A me pare che l'onorevole preopinante abbia data un'interpretazione troppo larga alla votazione di quest'articolo, interpretazione che porterebbe a far ritenere che non si potesse proporre nessuna modificazione agli articoli che stiamo esaminando, nell'ordine di idee della proposta dell'onorevole Bove.

PRESIDENTE. L'onorevole Bove ha facoltà di parlare.

BOVE. Nell'articolo 32 del nuovo terzo progetto della Commissione non abbiamo altro che l'autorizzazione dell'esattore di poter procedere alla esecuzione senza nessun atto di autorità costituita che glielo permetta; insomma è l'esattore che fa a se stesso il titolo per quindi procedere al pignoramento. Vedete dunque che l'articolo 41 differisce da questo, inquantochè l'articolo del progetto della minoranza vi dice che questo titolo deve essere fatto dal tribunale; nell'articolo 32 invece si dice che, lungi dall'essere fatto dal tribunale, l'esattore se lo fa da se stesso.

Dunque vi potrà essere questione pregiudiziale in quanto alla formazione, alla fattura del titolo in virtù del quale si debba procedere; ma in quanto alla procedura dell'espropriazione non mi pare che vi sia

elemento che la escluda, perchè qui non abbiamo parlato nè di pignoramento, nè di asta, nè di aggiudicazione, nulla di ciò; noi abbiamo parlato unicamente del titolo in virtù del quale si possa andare al pignoramento ed agli atti di seguito della espropriazione.

Quindi a me sembra che non vi sia un elemento tale che possa portare ostacolo al mio emendamento. Tutto al più si potrebbe dire: voi adesso parlate della mano che fa il titolo, tanto che credete che il titolo debba essere fatto dal magistrato. Ma no; l'articolo votato vi dice che il titolo se lo fa colle sue mani l'esattore; ed io rispondo: sta bene; qui urto in uno scoglio che forse non potrei schivare. Ma, fatta astrazione dalla formazione del titolo esecutivo, in quanto al procedimento che dovrà seguitare il detto titolo, io credo che sia altra materia, *alia res est*.

PRESIDENTE. L'onorevole Morpurgo ha la parola.

MORPURGO. Dirò poche parole per replicare alle obbiezioni mosse dall'onorevole Piroli contro la questione pregiudiziale. L'onorevole Piroli ha osservato che nell'antico progetto del Ministero era già stabilito quello che si determina nell'articolo 32 della Commissione; quest'asserzione non mi sembra interamente esatta. Nell'articolo 41 del progetto ministeriale è detto che l'esattore potrà procedere al pignoramento senza bisogno dell'opera o di decreto del giudice, notate bene al pignoramento soltanto. La disposizione contenuta nell'articolo 32 già votato è ben diversa; essa si riferisce all'esecuzione tutta intera; ne comprende tutti gli atti appunto perchè si parla in quell'articolo di esecuzione, non già di un atto parziale di essa. Noi abbiamo deliberato coll'articolo 32 che tutti gli atti, i quali si riferiscono all'esecuzione potessero farsi contro i debitori morosi, senza bisogno dell'opera nè del decreto del giudice o di alcun'altra autorità.

A mio avviso quest'è una formola larga che ha risolto la questione ripresentata dalla proposta dell'onorevole Bove; tale è, a mio credere, la conclusione che deve ricavarsi dal senso naturale delle parole, e per conseguenza insisto, perchè sia votata dalla Camera la questione pregiudiziale che ho proposta.

VILLA PERNICE, relatore. L'onorevole Bove ha ricordato che nelle mie parole ci fosse una pregiudiziale. Io non ho mai opposta una pregiudiziale e non voglio nemmeno entrare nel merito della pregiudiziale proposta dall'onorevole Morpurgo.

Io mi limito a ripetere che l'onorevole Bove col suo emendamento tenta di sostituire gli articoli della minoranza della Commissione a quelli della maggioranza. Con questo emendamento viene a sconvolgere tutto un sistema, e la Commissione non può per conseguenza accettarlo.

Se poi volessi scendere un momento all'ordine della proposta dell'onorevole Bove dovrei dire che mi fa meraviglia come l'onorevole Bove in occasione dell'ar-

articolo 41 presenti una filza di articoli da sostituire ad altri articoli. Noi qui non siamo a fare una discussione generale, siamo a fare una discussione per articoli. Dunque quando ci fosse una eccezione d'ordine a sollevare, mi pare che dovrebbe l'onorevole Bove limitarsi a produrre articolo per articolo le sue osservazioni, senza porre la Camera nella condizione di accettare o respingere una filza di articoli che sono otto o nove i quali stabiliscono addirittura un sistema, che è quanto dire respingono il sistema della maggioranza della Commissione accettando quello della Sotto-Commissione.

Mi pare quindi che non sia il caso di entrare in merito, perchè la qualità stessa dell'opposizione che fece l'onorevole Bove me ne dispensa.

PRESIDENTE. Essendo stata proposta sopra l'emendamento dell'onorevole Bove la questione pregiudiziale, debbo metterla ai voti.

(Dopo prova e controprova la questione pregiudiziale è ammessa.)

« Art. 41. Qualora l'esattore non sia stato in tutto od in parte soddisfatto cogli atti esecutivi sui mobili, frutti e crediti, procede all'esecuzione sui beni immobili del debitore posti nel territorio del comune.

« Può procedere all'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti in altri comuni in caso di inutilità o d'insufficienza dell'esecuzione sugli immobili del debitore nel comune nel quale l'imposta è dovuta, senza pregiudizio però del diritto degli esattori locali per la riscossione delle imposte cadenti nella rispettiva loro esattoria.

« Alla esecuzione sui mobili, frutti e crediti o sugli immobili del debitore moroso, posti fuori del comune della esattoria, si procede, a termini di legge e con diritto al compenso per le spese di cui all'articolo 50, dall'esattore del rispettivo comune, nel quale si trovano i mobili, frutti e crediti o gli immobili, dietro requisitoria dell'esattore creditore. »

(È approvato.)

« Art. 42. L'avviso d'asta per la vendita degli immobili si pubblica nel comune, nel capoluogo del circondario e della provincia e si inserisce nella gazzetta ufficiale della provincia venti giorni prima del giorno fissato per la vendita; contiene, oltre all'ora, al giorno ed al luogo nel quale si terrà l'asta, la descrizione degli immobili da vendersi, le indicazioni catastali, l'estensione e il valore censuario o la rendita. »

CANCELLIERI. Domanderei alla Commissione se a maggior tutela del diritto ipotecario credesse di poter introdurre almeno l'obbligo di avvisare dell'espropriazione tutti i creditori iscritti, affinchè possano essere presenti, se lo vogliono, alla vendita, e garantire i propri interessi.

È certo che il sistema adottato dalla maggioranza della Commissione manomette il diritto ipotecario e le garanzie che il Codice civile assicura, facendo per

effetto dell'iscrizione acquistare un diritto reale sopra gli stabili. Ma almeno giacchè la Commissione stessa ammette un diritto di riscatto a favore del creditore ipotecario, giacchè la Commissione riconosce che ci siano interessi di terzi esposti a pregiudizio, reputo opportuno volgere preghiera alla Commissione, perchè consenta ad introdurne un'aggiunta, che credo non pregiudicherebbe il suo sistema, e per la quale sia dato obbligo all'espropriante di avvisare i creditori iscritti prima che si proceda alla vendita dello stabile ipotecato.

Attendo in proposito una risposta dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Restelli ha facoltà di parlare.

RESELLI. L'onorevole Cancellieri ha toccato un punto assai delicato nel campo della questione che si sta agitando; ma deve anche convincersi che se si mettesse nel progetto di legge un articolo, che obbligasse a notificare gli atti esecutivi a tutti i creditori ipotecari, si verrebbe ad obbligare l'esattore a tali formalità che certamente.... (*Conversazioni in vari punti della Camera*)

Pregherei i miei onorevoli colleghi di far silenzio, altrimenti la mia voce non può giungere fino all'onorevole Cancellieri.

Diceva all'onorevole Cancellieri che ha toccato un punto certamente delicato della questione, ma che se si adottasse il suo principio di far obbligo all'esattore di notificare legalmente a tutti i creditori ipotecari gli atti esecutivi di espropriazione, lo si obbligherebbe a tali formalità che protrarrebbero tanto le fasi della esecuzione immobiliare che nessun esattore facilmente vi si addatterebbe, od accettandole le farebbe pagare con altrettanto maggior costo a carico dei comuni.

La Commissione si preoccupò grandemente delle osservazioni dell'onorevole Cancellieri ed ha provveduto, se non direttamente, in una maniera indiretta bensì, ma abbastanza efficace.

La Commissione ha pensato di proporre che quel creditore ipotecario, ed anzi chiunque voglia farsi notificare degli atti esecutivi, paghi una piccola tassa all'esattore, cui, notisi bene, la legge obbliga di dare, per mezzo di lettera raccomandata alla posta, l'avviso degli atti esecutivi sotto pena d'una multa non solo, ma della rifusione dei danni e spese.

Vede l'onorevole Cancellieri che con questo mezzo si ha la morale certezza che i creditori vigili saranno avvertiti, con tenuissima spesa, degli atti esecutivi.

Di più, devo altresì osservare che nel progetto della Commissione è fatto obbligo all'esattore di pubblicare l'avviso d'asta nel giornale ufficiale della provincia: ecco un altro mezzo con cui i creditori ipotecari potranno essere avvisati degli atti esecutivi; ma più di questo sono sempre persuaso che meglio valga l'altro espediente indiretto dell'assicurazione che i creditori

possono procurarsi presso l'esattore per essere avvertiti degli atti esecutivi.

E per convincere l'onorevole Cancellieri che, qualora si desse all'esattore l'obbligo di notificare a tutti i creditori ipotecari l'avviso d'asta in modo legale, si verrebbe a sopraccaricarlo di formalità e di spese; si rifletta che dovrebbe esso procurarsi i certificati catastali dei beni da espropriarsi, per riconoscere quali siano stati e siano i possessori di questi beni, e levare tanti certificati ipotecari quanti sono i possessori.

Or tutto questo vuol dire spesa, lungaggini ed anche pericoli in causa della eventualità che esattamente non siano fatte codeste indagini. Or s'assicuri l'onorevole Cancellieri che se gli esattori avessero in prospettiva obblighi di tal fatta, non concorrerebbero di certo all'asta per assumere le esattorie comunali, od assumendole, farebbero scontare ben gravemente codesti pesi coll'aumentare di molto l'aggio, perdita che, venendo ad aggravare i comuni, aggrava pure di conseguenza i contribuenti.

Detto ciò, spero che l'onorevole Cancellieri vorrà accettare la proposta della Commissione che ha per quanto poteva tutelato i creditori ipotecari, senza però compromettere il sistema dell'appalto, sistema che sarebbe gravemente compromesso colla proposta dell'onorevole Cancellieri.

PRESIDENTE. L'onorevole Accolla ha facoltà di parlare.

ACCOLLA. Io parlo in appoggio della proposta fatta dal mio onorevole amico Cancellieri ed invoco l'attenzione del signor ministro di grazia e giustizia che parmi più interessato in questa questione.

La proposta fatta dall'onorevole Cancellieri rende in certo modo patente visibile la necessità di tutelare i diritti dei creditori ipotecari, diritti i quali (mi permetterà l'onorevole Commissione che io esponga francamente la mia opinione) vedo calpestati nel presente schema di legge.

La Commissione ha proposto un nuovo modo di procedere all'espropriazione, scostandosi dalle norme che comunemente erano vigenti in tutto il regno, stabilite nei Codici di procedura civile.

La Commissione attribuisce agli esattori il diritto di procedere all'espropriazione degli immobili quando già ha tentato la procedura sui mobili. Fatta questa espropriazione, messi in vendita i mobili, colui che presiederà a quest'asta sarà il sindaco, vale a dire una persona che si scosta totalmente dagli attributi giudiziari, dagli attributi comuni.

È vero, signori, che gli esattori hanno diritto di fare le inserzioni nella gazzetta della provincia; ma io rammento all'onorevole Restelli che rispondeva all'onorevole Cancellieri che si possono anche espropriare i beni immobili, che si trovano in altri comuni che non siano quelli ove è domiciliato il debitore moroso, sicché l'inserzione degli avvisi d'asta fatta nella gazzetta

della provincia ove è situato il comune non può servire che pei creditori i quali hanno il loro domicilio dove lo ha il debitore moroso.

Faccio avvertire ancora all'onorevole Restelli che l'articolo 52 affatto non compie la lacuna che veniva lamentata dall'onorevole Cancellieri.

L'articolo 42 dice: chiunque è avvertito dall'esattore quanto ai pignoramenti. Ma altra cosa è il pignoramento mobiliare, altra cosa è la vendita per asta pubblica degli immobili: là si tratta di un'esecuzione mobiliare, qui di un'esecuzione immobiliare. Dunque quand'anche fosse pienamente eseguito l'articolo 52 della proposta di legge, non potrebbe mai compiersi la lacuna lamentata dall'onorevole Cancellieri, non sarebbero mai avvertiti i creditori ipotecari di un'espropriazione in corso contro i loro debitori comuni.

Quest'articolo 52 poi mi convince di una nuova violenza; è un altro modo nuovo, permettete che io lo dica, di rendere il creditore ipotecario obbligato a pagare ancora una tassa all'esattore per essere avvertito del pignoramento, se vuole tutelare i suoi diritti. Voi credete che questi diritti possano essere tutelati pagando una lieve tassa all'esattore che dovrebbe rendere il creditore interessato avvertito del pignoramento, ed ecco un'altra novità non conosciuta, vale a dire che i creditori ipotecari per garantire i loro diritti, quando un terzo, ossia l'esattore, venga ad espropriare i beni del contribuente moroso, per garantire i suoi diritti, debba pagare ancora qualche cosa all'esattore per essere avvertito. Questo mi pare che logicamente non possa andare.

E poi c'è ancora un'altra cosa in cui questa legge dovrebbe fare violenza all'animo vostro, o giureconsulti della Commissione.

Per tutelare i diritti di questo creditore ipotecario, voi gli date la facoltà del riscatto nei casi determinati dalla legge, cioè a dire, quando il valore per cui si è fatta la vendita è al disotto del giusto, che dovrebbe aversi mediante perizia; ma se chi vuole il fine deve volere i mezzi, è mestieri che cotesto creditore sia posto a conoscenza giuridica del procedimento di espropriazione già incoato dall'esattore, onde abbia modo di esercitare questo nuovo diritto di riscatto che la Commissione ha voluto consacrare nel suo disegno di legge.

Signori, io sono, quanto la Commissione, sollecito, e forse sono stato il primo a lamentare gli arretrati delle imposte; ma per carità non guastate l'ordinamento del credito ipotecario, non distruggete tutti gli ordinamenti creati dalla sapienza civile prima di noi, non fate che i mutui siano resi vieppiù difficili, e per ciò stesso i capitali si ritirino dal paese. Voi vedete che il credito è andato giù, ricordate che è difficile trovare un capitale per far fronte ai bisogni dell'industria e dell'agricoltura, e vorrete aggiungervi quest'al-

tro pericolo? Con questo pericolo nuovo voi accrescerete l'usura e farete ritirare per timore i capitali dall'industria e dall'agricoltura. Io prego la Commissione di ponderare queste mie osservazioni, poichè con questo nuovo ordinamento di riscossione d'imposte stabilito con questa legge viene a distruggersi tutto il sistema del credito ipotecario.

La Commissione si faccia a considerare ancora una volta questo gravissimo punto, e se essa mi ponesse avanti la questione pregiudiziale, io potrei distruggere la sua obbiezione opponendo ad ogni articolo della Maggioranza come un emendamento un articolo della Minoranza, e così tirare avanti.

Ma, signori, prescrivere che l'esattore abbia diritto di porre i beni all'asta, e non avvertire chi ha l'ipoteca contro il contribuente moroso, è come dire che si possano assorbire, annientare i diritti delle ipoteche già date sotto la tutela delle leggi, è un distruggere i cardini della fede e del credito pubblico.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Melchiorre.

MELCHIORRE. Io sarò certamente accusato di temerità se volessi, nella speranza di essere ascoltato, dopo l'onorevole Accolla, rivolgere una preghiera alla maggioranza della Commissione, imperocchè l'onorevole Accolla ha avuto la fortuna di fare accettare un suo emendamento, e quindi parrebbe che il suo credito, innanzi alla Commissione fosse più che sufficiente perchè la stessa prenda in seria considerazione le giuste ed assennate osservazioni da lui fatte sull'emendamento proposto dall'onorevole Cancellieri. Ciò non pertanto, siccome le mostruosità di diritto che sono racchiuse in questo progetto di legge, rivoltano la ragione, la Camera perdonerà, quand'anche io dovessi essere tacciato di temerità, d'indirizzare una preghiera allo scopo, se fosse possibile, di migliorare quest'articolo 41, e per la sacra difesa delle ragioni dei creditori iscritti che, seguitandosi i fiscalissimi, sommari ed eccezionali procedimenti proposti dall'onorevole Commissione, si troverebbero danneggiati nei loro diritti ipotecari per mancanza di avvertimento, e senz'ombra di alcuna loro colpa.

Le cautele che sono state dalla Commissione adottate parvero all'onorevole Restelli sufficienti e complete, mercè l'espedito escogitato nell'articolo 76 *quater*, che egli propone in linea di emendamento al sistema difeso dalla prefata onorevole Commissione, avvisando con uno specioso ragionamento, che all'inconveniente deplorato dall'onorevole Cancellieri, e limpidamente dimostrato dall'onorevole Accolla, si fosse potuto ovviare mediante il pagamento di lire cinque all'esattore espropriante, da parte del creditore ipotecario, del contribuente moroso.

È bene che la Camera ne conosca il tenore e, salvo a vedere se la Camera lo voterà, egli è scritto così:

« Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli

atti esecutivi che dal medesimo siano promossi contro un contribuente, paga all'esattore 5 lire, indicando il nome del contribuente ed il proprio domicilio; e l'esattore durante il suo contratto deve con lettera raccomandata, spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere sotto pena della multa di lire 200 e della rifusione dei danni. »

Oltre a ciò l'onorevole Restelli ha aggiunto che, prima d'introdurre contrarie disposizioni a quelle fermate in questo articolo che tante ire suscita e tanti dubbi mette nell'animo nostro, bisogna guardare alla difficoltà cui si andrebbe incontro di trovare esattori che coi proposti sistemi di notifiche volessero assumere l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Questa paura adunque legittimerebbe una esorbitanza? Nol credo.

Se l'onorevole Restelli ha la coscienza che questa sia una legge buona, una legge che potrà produrre utili effetti, bisogna anche nutrire la speranza che i concorrenti concorreranno in folla quando saranno aperte le aste per l'esercizio delle esattorie. Quindi questo argomento messo innanzi dall'onorevole Restelli o nulla prova, o prova contro di lui. Ma se l'onorevole Restelli, replicando all'onorevole Cancellieri, conviene che l'osservazione di lui sul rispetto dei diritti dei creditori iscritti sugli stabili che si espropriano merita di essere considerata, perchè verte sopra un argomento, per servirmi della sua frase, ove la memoria non mi tradisca, delicatissimo, inviterei l'onorevole Restelli a considerare il caso del debitore dell'imposta fondiaria che manca al suo dovere ed abbia un creditore iscritto domiciliato in una provincia diversa da quella dove il tributo fondiario sarebbe dovuto pagare, e non si soddisfece, e che siffatta mancanza abbia partorita l'espropriazione immobiliare.

Da ciò la conseguenza ben grave e triste, che il creditore abitante in una provincia diversa da quella ove ha domicilio il contribuente espropriato, rimarrà completamente disarmato di mezzi per far valere le sue ragioni e nella impossibilità di evitare tanto disastro.

Col sistema patrocinato ed ammesso dall'onorevole Commissione per evitare simili danni, il creditore avrebbe dovuto sapere quello che nessuno di noi potrebbe certamente sapere, avrebbe dovuto tener dietro al suo debitore per accertarsi se costui effettivamente pagasse le imposte, per non correre il rischio di vedersi tolte di mano le legali garanzie del suo credito. Non ci spaventeremo noi d'una esorbitanza di questa natura? Saremo così inflessibili da volere sconvolgere l'ordine sociale, dal volere porre in non cale il diritto comune, non tenendo conto alcuno delle ragioni dei creditori iscritti?

Per rimediare a questi inconvenienti gravissimi, io, seguendo le orme della Commissione, farò una semplice aggiunta, non perchè divida l'opinione della Com-

missione, poichè mi sono chiarito contro di essa, ma, se oggi fo una proposta, è solo per migliorare una parte del lavoro presentato all'esame della Camera.

Dove si parla di espropriazione immobiliare la Commissione, e precisamente nell'articolo 42, prescrivendo le norme per la pubblicità degli avvisi della vendita degli stabili che vengono esposti all'asta, crede che siano sufficienti le seguenti cautele e formalità, ossia l'avviso d'asta per la vendita degli immobili da pubblicarsi nel comune, nel capoluogo del circondario e della provincia, e la inserzione nella gazzetta ufficiale della provincia, venti giorni prima del giorno fissato per la vendita. A queste potrebbe aggiungersi e nelle provincie dove hanno domicilio i creditori iscritti. Così almeno l'enormezza del procedimento che si combatte sarebbe alquanto temperata.

CORRENTI. Se sapessimo il domicilio.

MELCHIORRE. Io credo che questa semplice aggiunta, se non migliora il sistema (perchè il sistema è vizioso e mena a conseguenze inique), migliora la sorte dei creditori iscritti, sorte che certamente a chi ben vede sembra meriti tutta quanta l'attenzione di cui è capace una Camera che fa leggi nell'interesse di 25 milioni di cittadini.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. La risposta che, in sostegno della Commissione, mi ha favorito l'onorevole Restelli, m'incoraggia a riprendere la parola, perchè pare che potremo, discutendo ancora, incontrarci sopra un terreno comune.

L'onorevole Restelli ha detto come l'osservazione che io ebbi l'onore di presentare proceda da gravi considerazioni e tocchi una questione delicatissima.

Le difficoltà che egli trovava nell'adozione della mia proposta erano due, l'una cioè per le spese a cui si dovrebbe andar incontro per la notifica da farsi ai creditori iscritti, l'altra per le lungherie, a causa delle lunghe ricerche occorrenti affine di conoscere i nomi di tutti i creditori iscritti, e per cui si ritarderebbe il procedimento dell'espropriazione che si vuole spedito.

Diceva intanto l'onorevole Restelli che la Commissione per garantire l'interesse dei terzi provvide a sufficienza con la disposizione dell'articolo 52. Secondo la stessa, ogni creditore pagando cinque lire all'esattore potrebbe dargli obbligo di avvisarlo dei procedimenti che potrebbero farsi sopra ciascun fondo determinato.

Sono queste, se non erro, le risposte che diede l'onorevole Restelli. Comincio dall'ultima per persuaderlo che il temperamento col quale la Commissione intendeva provvedere allo sconcio, in realtà non provvede.

L'articolo 52 ammette soltanto il caso dell'esattore del luogo ove gli immobili sono situati; ma nello stesso progetto della Commissione è previsto che si possa

procedere a pignoramenti e ad espropriazioni da altri esattori che non sieno del luogo ove esiste l'immobile. Ora, applicando cotesta disposizione, che ne avverrebbe? Non basta che sia dato obbligo dell'avviso all'esattore del comune dove sono situati i beni, perchè il procedimento può spingersi da un esattore di altro comune che non abbia perciò alcun obbligo di avvertire il creditore; nè l'esattore del luogo sarebbe obbligato dal suo canto ad avvertire i creditori, perchè i procedimenti di altri esattori non lo riguardano punto. In tal modo il provvedimento dell'articolo 52 non basterebbe ad assicurare la sorte dei creditori iscritti.

Ma andiamo più in là. Si è fatta difficoltà per la spesa. Ma che importa la piccola spesa della notificazione? È bene intendersi: io non richiedo che si dia notificazione del pignoramento, ma solo dell'avviso d'asta; di modo che, quando sia il tempo di procedere alla vendita, pubblicandosi l'avviso d'asta, desidererei (e propongo questo soltanto) che si notifici l'avviso d'asta ai creditori iscritti. Questa notificazione non importerebbe che una piccolissima spesa, e, qualunque sia l'ammontare della stessa, non avrei alcuna difficoltà a consentire che resti a carico del debitore, e non dell'esattore; almeno con questa piccola spesa sarebbe tutelato il diritto ipotecario.

Accennava poi l'onorevole Restelli alle lungherie per le ricerche e per l'accertamento dei nomi e dei domicili di tutti i creditori. Ma col sistema normale del Codice civile, oggi non ci sono più ipoteche generali, tutte le ipoteche sono speciali, e nel registro della conservazione d'ipoteche dev'essere indicato il fondo, coll'articolo correlativo del catasto e colla confinazione; cosicchè dovendosi procedere all'espropriazione, siccome nell'avviso d'asta ci dev'essere indicato l'estratto catastale, andando alla conservazione delle ipoteche, riuscirà facilissimo conoscere quali siano i creditori che abbiano un'iscrizione sull'immobile.

L'unica osservazione che potrebbe farsi in contrario sarebbe per il periodo in cui restano vigenti le disposizioni transitorie per l'esecuzione del Codice civile; ma cotesto periodo, secondo la legislazione attuale, va a finire in quest'anno. Si potrà, è vero, ammettere una proroga, ma dovendo noi fare una legge normale, una legge duratura, dobbiamo adottare provvedimenti che siano in corrispondenza colla legislazione normale, e non mai colla legislazione transitoria, che da qui a sei o diciotto mesi cesserà immancabilmente di aver vigore.

Non voglio dilungarmi sul merito della quistione, perchè la Commissione stessa non sembra aliena dal riconoscere la convenienza di trovar modo affinché i diritti ipotecari siano garantiti.

Premesse queste considerazioni, propongo che, dopo le parole « capoluogo del circondario e della provincia, » si aggiungano le seguenti: « si deve notificare ai creditori ipotecari iscritti. »

Non pretendo che la Commissione prenda una risoluzione senza avere il tempo per istudiar bene la questione; epperò rivolgo alla Camera la modesta preghiera di rinviare la mia proposta coll'articolo in esame alla Commissione, la quale, tenendo conto della discussione fattane, si occuperà a riformare l'articolo in modo che possa conciliare il sistema del procedimento sommario dell'espropriazione fiscale coll'interesse dei creditori ipotecari.

SALARIS. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Da quanto mi pare, nella discussione dell'articolo 42 della presente legge si vorrebbe introdurre un sistema che sconvolge il sistema attuale ipotecario, che tocca vivamente, dirò anzi troppo a fondo prescrizioni che sono già stabilite tanto nel Codice civile, come in quello di procedura civile.

Io desidererei anzitutto che il signor ministro guardasigilli spiegasse il suo sentimento, che dichiarasse cioè se acconsente che regole generali fissate nei Codici siano sconvolte per una legge speciale di secondo ordine, come sarebbe questa.

Io attenderò prima di tutto di sentire l'opinione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, che fortunatamente si trova presente, e che, esprimendo il suo parere, può dare anche una norma alla Camera.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

Dirò poche parole alla Camera sulla questione che ha avuto luogo tanto nella tornata di ieri, come in quella d'oggi.

Dichiaro francamente che io avrei desiderato che la Camera avesse aperta la discussione sul progetto della minoranza della Commissione; ma, una volta che la Camera ha votato nel senso che la discussione debba avere luogo sul progetto della maggioranza della Commissione, naturalmente il ministro di grazia e giustizia non può che fare omaggio alla votazione della Camera, e credo che non si possa altrimenti che andare su quella via.

Sono poi anch'io d'opinione che, se la Commissione può trovare modo che la proposta dell'onorevole Cancellieri abbia una pratica applicazione, senza menomamente pregiudicare il sistema nel quale pare a me che la Camera abbia voluto entrare, io ne sarò lieto, come lo sono tutte le volte che la Camera si potrà avvicinare, nelle sue ulteriori deliberazioni, segnatamente quando si tratta di tutelare i diritti dei terzi, al progetto della minoranza della Commissione.

Io credo di avere con questa dichiarazione pienamente così soddisfatto al desiderio di coloro che volevano sapere l'opinione del guardasigilli sulla importante questione di cui si tratta.

PRESIDENTE. L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

MERIZZI. Io mi limito a proporre che nell'avviso d'asta sia fatto cenno anche del nome del debitore. Questa pratica non metterà per certo al sicuro tutti i creditori ipotecari, tuttavia gioverà, giacchè il creditore non ha facilmente alla mente i numeri di catasto, la rendita, la estensione del fondo sul quale ha assisa la sua ipoteca, ma avendo in mente il nome del creditore e leggendo quindi l'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, più facilmente la sua attenzione sarà rivolta a questo credito, e provvederà al proprio interesse. Questa pratica è seguita anche negli avvisi delle aste giudiziarie, e potrebbe senza nessun perditempo per l'esattore, e senza incorrere nella benchè minima spesa, essere adottata anche negli avvisi d'asta.

Io non ne faccio soggetto d'emendamento, ma sottopongo questa osservazione all'attenzione dell'onorevole Commissione.

RESTELLI. L'onorevole Cancellieri ha fatto una osservazione assai grave intorno alla convenienza di doversi notificare ai creditori ipotecari l'avviso d'asta degli stabili a loro favore ipotecati: e ci ha domandato se all'uopo supplisca lo espediente della notizia, da darsi per lettera dall'esattore, degli atti esecutivi a chi gli paghi un premio per ottenere tale notizia.

L'onorevole Cancellieri ha osservato che se procederà sugli stabili un esattore diverso dal comunale, codesto altro esattore che non si sa nè a quale provincia nè a qual comune appartenga, non potrà nè ricevere premio, nè dare la notizia.

Questa è l'eccezione dell'onorevole Cancellieri.

Rispondo in maniera categorica all'onorevole Cancellieri richiamando la disposizione dell'articolo 49, che cioè allorquando un esattore diverso dal comunale agisce sopra immobili posti fuori del suo comune, è rimesso alle disposizioni del Codice civile per quanto riguarda la graduatoria.

CANCELLIERI. Lo legga.

RESTELLI. « Art. 49. Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del comune dell'esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita si deposita nella cassa dei depositi giudiziari, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti alla competente autorità giudiziaria. »

Il che vuol dire che bisogna esaurire tutte le disposizioni volute dal Codice di procedura civile per la distribuzione del prezzo, che è quanto più specialmente interessa ai creditori ipotecari.

MELCHIORRE. Ma questo è per la graduazione!

RESTELLI. L'onorevole Melchiorre dice: questo è per la graduazione. L'ho detto io stesso: ma non è questo l'interesse massimo dei creditori ipotecari?

MELCHIORRE. Vegliare alla vendita.

RESTELLI. Voglio richiamare l'attenzione dell'onorevole Cancellieri sulla disposizione speciale del Codice di procedura civile in forza della quale è stabilito che debba farsi la notificazione del bando d'asta, quando si tratti di un'espropriazione immobiliare, non già personalmente al creditore ipotecario, bensì al domicilio eletto dal creditore nel luogo dove ha sede l'ufficio ipotecario.

Ora, avviene il più delle volte che il domicilio, che il creditore è obbligato di eleggere, si faccia presso persona appena conosciuta e che può anche mutare domicilio o morire; nei quali casi domando dove è la garanzia del creditore di essere notificato dall'asta. Il domiciliatario non sa bene spesso dove abiti chi presso di lui ha eletto domicilio: e come potrà egli notificare al creditore l'avviso ricevuto? Questo dico perchè almeno non si sorprenda che, trattandosi di una disposizione per la quale per necessità di cose non è possibile, pur attenendosi alla legge comune, che sia notificata con certezza al creditore ipotecario l'asta del fondo ipotecato, si possa proporre qualche altro spediente quale è quello proposto dall'onorevole Commissione, spediente che io non esito a dire migliore nei suoi effetti che la disposizione del Codice di procedura civile.

L'espediente dell'articolo 52 della Commissione che io ebbi l'onore di emendare, è più efficace, a mio subordinato modo di vedere, ed offre al debitore sicurezza maggiore di quella che gli è offerta dal Codice di procedura civile.

Se per legge ci fosse l'obbligo di fare la notificazione del bando alla persona od al domicilio personale del creditore, troverei una garanzia seria, ma se l'espropriante non è obbligato di far notificare il bando che al domicilio del creditore eletto dove ha sede l'ufficio ipotecario, ripeto che val meglio la disposizione della Commissione, che cioè sia in facoltà di ogni creditore di pagare poche lire per essere certo che l'esattore gli darà notizia degli atti esecutivi che si faranno sul fondo ipotecato.

L'onorevole Accolla diceva: ma è un nuovo aggravio che voi date al creditore ipotecario. Rispondo che è un aggravio ben piccolo in confronto al vantaggio, e molto più in confronto alla responsabilità che si attribuisce all'esattore, di dare per lettera raccomandata la notizia degli atti esecutivi, sotto comminatoria di multa e della rifusione dei danni.

Del resto, quando si venisse ad accettare la proposta dell'onorevole Cancellieri, mi permetto di osservare che saremmo obbligati di vincolare l'esattore a tutte le formalità che sono necessarie per conoscere i creditori iscritti e che non sono nè poche, nè poco dispendiose.

Se l'esattore potesse sapere facilmente chi sono i creditori iscritti, non avrei difficoltà, nè certo l'avrebbe

la Commissione, di accettare l'emendamento dell'onorevole Cancellieri, ma la difficoltà non è piccola; e se l'esattore sbaglia ed omette la notifica pur ad un solo dei creditori? La vendita è nulla. Di più noti l'onorevole Cancellieri che, per conoscere quali sono i creditori iscritti, bisogna che l'esattore, almeno così è in varie provincie d'Italia, bisogna che si accerti coi certificati catastali chi siano stati i possessori del fondo dal 1° aprile 1806 in avanti; e poi deve procurarsi i certificati ipotecari a carico di tutti i possessori, e se per avventura ne ometterà un solo, tutta la procedura sarà nulla, e l'esattore si troverà esposto così a lungaggini, a dispendi, a pericoli, a cui certo non vorrà sobbarcarsi, assumendo il contratto di esattore. Voi avrete fatta la legge per avere esattori comunali e non li troverete.

Un'ultima parola dirò all'onorevole Accolla che ha ingrandito gli effetti che ne verranno funestissimi al credito fondiario, quando mai si ammettesse quello che chiama una esorbitanza, una enormità in pregiudizio dell'agricoltura, della proprietà e del credito fondiario.

In Lombardia l'onorevole Accolla sa che nella espropriazione fiscale i diritti dei creditori erano molto meno tutelati che nol siano nel progetto della Commissione che ha proposto l'articolo 52, di cui abbiamo detto. Ora, sa egli anco l'onorevole Accolla che in nessun'altra parte d'Italia il credito fondiario fu mai tanto fiorente quanto in Lombardia? Dunque ben vede l'onorevole Accolla che non verrà il finimondo fondiario quando, accettandosi la disposizione della Commissione, si otterrà a favore dei creditori ipotecari una garanzia maggiore di quella che esisteva in Lombardia e che val meglio di quelle adottate dal Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. L'onorevole Accolla ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

ACCOLLA. Soltanto per uno schiarimento. Non rispondo all'onorevole Restelli, perchè riuscirei troppo diffuso.

Si è detto che, trattandosi di una procedura mobiliare, ci sarebbe stato un richiamo della proprietà; ora, in questa disposizione relativa all'esecuzione immobiliare si parla dell'atrito degli interessi fra i creditori ipotecari e l'esattore che espropria; ma non vedo alcuna parola che si riferisca a coloro i quali hanno da presentare un'azione di rivendica o di condominio su quel tale immobile sul quale viene a farsi l'espropriazione dall'esattoria comunale contro il debitore moroso.

Ora, o signori, siamo allo stesso caso. Come regolate questo diritto coi proprietari che hanno condominio, coi proprietari che hanno azione di rivendica da introdurre dinanzi ai giudici? Una volta che avrete fatta l'espropriazione, la proprietà passa nel dominio

di coloro che se ne sono fatti acquirenti all'asta. Che cosa farete in tal caso?

Poco stante mi parve che voi, signori, avreste accolta la mia proposta in quanto riguarda i proprietari che fanno reclamo nella procedura mobiliare; ma pei condomini, per quelli che debbono esercitare un'azione di rivendica, naturalmente non credo che vogliate obbligarli ancora a pagare quelle tante lire per essere avvertiti del pignoramento. Distruggete ancora quest'altro diritto!

Io non ho nessuna intenzione di fare delle proposte, ma faccio delle osservazioni, perchè la Commissione procuri di evitare quegli inconvenienti che trae con sè la legge nella sua attuazione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione è lieta di aver trovato nell'onorevole Restelli un valido propugnatore delle sue idee; però non può tacersi dacchè è fatta segno delle accuse di molti degli onorevoli preopinanti, i quali hanno creduto di trovare che il suo sistema distrugge, sconvolge la legislazione ipotecaria, calpesta i diritti dei creditori, infine è un esorbitanza, un sistema mostruoso, contrario, direi quasi, ad ogni idea di diritto.

Per verità la Commissione avrebbe creduto di essere attaccata, ma non mai attaccata in codesto modo.

* È mio debito riferire alla Camera che la Commissione, prima di proporre codesto articolo, ha studiato l'argomento con molta coscienza; che si è valsa della autorità e della scienza di uomini egregi che in codesta materia sono valentissimi; che ha invitato e fu onorata da una visita dei due ministri di grazia e giustizia e delle finanze (*Mormorio*); che infine la Commissione non può essere appuntata di non avere studiato la materia sotto tutti gli aspetti.

Vengo all'argomento principale.

Si dice che la Commissione ha calpestato il diritto ipotecario. Ma, signori, io non credo che quest'obiezione possa essere fatta seriamente. Volete dedurre dalla mancanza di notifica ai creditori ipotecari nel senso stabilito dal Codice di procedura, che sia sconvolto il diritto ipotecario? Per parte mia ritengo che questa deduzione sia illogica.

Voci a sinistra. È logica.

VILLA PERNICE, relatore. Noi abbiamo cercato di garantire gl'interessi dei creditori ipotecari in un modo che l'onorevole Restelli ha trovato persino migliore di quello che stabilisce il Codice di procedura. I creditori diligenti, con una spesa piccolissima, possono essere avvertiti della vendita del fondo; dunque non potranno che imputare a se stessi se si trovassero in condizione di non essere avvertiti, perchè nell'amministrazione delle cose proprie la diligenza è superiore, direi quasi, alle disposizioni della legge.

Ma l'appunto principale che viene fatto, di voler

quasi anteporre le convenienze dell'esattore a quelle dei creditori ipotecari, non regge punto, quando si risalga al principio costitutivo dell'imposta.

Signori, l'imposta è un debito perpetuo del fondo; è connessa colla conservazione del fondo stesso: è prevalente, anche per diritto civile, a qualsiasi altro credito. L'imposta è debito preveduto e conosciuto. Il creditore ipotecario, per quel che si tratta dell'imposta, sa che altri non può escutere il fondo, eccetto che l'esattore. Invece in altri casi il creditore non sa nemmeno chi sia colui che fa escutere. Ed in questo senso io credo che la cognizione che egli ha di colui che fa escutere lo garantisca meglio che nei casi ordinari.

L'interesse fondiario, si dice, verrà a soffrire gravemente da cotesta legge. Ma per verità io non posso che constatare e ripetere quanto già disse l'onorevole Restelli, cioè che in quei paesi dove questa legge funzionò, e dove funzionava senza quelle cautele che la Commissione, appunto per rispetto al diritto dei creditori ipotecari, ha creduto di porre in questa legge, e che non erano nella legge italiana, in quei paesi, dico, si è sempre ottenuto nei mutui ipotecari un interesse minore che in tutto il resto d'Italia.

Del resto, signori, non crediate che la Commissione abbia leggermente rifiutato il partito di notificare anche legalmente e personalmente la vendita ai creditori ipotecari. No, signori, non l'ha mica rifiutato perchè lo stimasse inutile, ma perchè nello stato attuale della legislazione è impossibile. Come volete voi che un esattore conosca tutti i creditori ipotecari? (*Susurro a sinistra*) Come volete costringerla a rovistare tutti i catasti storici censuari delle diverse proprietà, da oggi fino all'epoca in cui venne fondata la legislazione ipotecaria, onde riconoscere quali e quanti possano essere coloro che sono creditori?

Mi permetta l'onorevole Accolla, nello stato attuale della legislazione, quest'indagine è, non dirò assolutamente, ma relativamente impossibile; e tanto più impossibile quando si riferisce ad un credito d'imposta che noi, appunto per questa sua qualità che interessa lo Stato, che interessa gli stessi creditori ipotecari, abbiamo voluto così tutelare. I creditori ipotecari non entrano nella gran massa dei contribuenti? Ed entrando in questa gran massa non hanno forse interesse, e interesse grave a che l'imposta sia soddisfatta, e soddisfatta celeremente?

Io dico che nei rapporti dell'esattore questa impossibilità sussiste realmente; se l'esattore dovesse entrare in coteste indagini, dovrebbe assorbire una gran quantità di tempo, la procedura non potrebbe mai essere sicura, potrebbero insorgere migliaia di casi di nullità. E poi, o signori, che cosa potrebbe succedere? L'esattore certamente, quando si trova avvolto in tanti obblighi, certamente dovrà richiedere un salario maggiore, inquantochè non essendo sussidiato da una

procedura spicciativa, la quale gli faccia conseguire presto il suo credito, dovrà restare in disimborso, dovrà anticipare somme delle quali naturalmente vorrà avere un compenso; e quindi, anche sotto il lato della convenienza, verrebbe l'esattore a dover domandare aggi maggiori, che in ultima analisi verrebbero a cadere sopra i contribuenti.

Dunque, mi riassumo, se si tratta, o signori, di mettere nella legge cautele pei diritti ipotecari dei terzi, le quali non alterino l'essenza stessa della legge colla procedura spicciativa che la Commissione ha voluto istituire in vantaggio non dell'esattore, ma in vantaggio dello Stato stesso e dei contribuenti, la Commissione ben di buon grado le accetterà; ma le proposte fatte non tendono a cotesto scopo, le proposte che io ho viste depositate al banco della Presidenza si limitano sempre a proporre che siano notificati i creditori ipotecari, quindi richiedono una procedura privilegiata in senso odioso...

Voci a sinistra. No! no!

VILLA PERNICE, relatore... in senso più stretto di quello che lo stabilisca il Codice di procedura. Ma io ho già detto che cotesta notificazione è ritenuta assolutamente impossibile dalla Commissione.

L'onorevole Cancellieri è entrato in altro ordine di considerazioni, e ha osservato: guardate che coll'obbligo della trascrizione ipotecaria stabilito dalla nuova legge, coteste indagini prolungate fino all'epoca in cui venisse effettuata l'iscrizione ipotecaria, non saranno più necessarie. E io convengo con lui, quando, terminate finalmente le proroghe per queste trascrizioni, sia realmente fondato questo nuovo diritto ipotecario colla specializzazione di tutte le ipoteche; ma, fintantochè avremo una legislazione vagante, finchè avremo in ciascuna provincia norme diverse per riconoscere quali sono i creditori ipotecari iscritti, permetta l'onorevole Cancellieri che la Commissione mantenga il suo articolo come è. Se facesse diversamente, andrebbe precisamente contro la propria coscienza, contro il proprio operato.

La Commissione adunque parte dalla legge come è; colla legge attualmente vigente non si ottiene la specializzazione; dunque la Commissione deve mantenere il suo articolo. Quando questa specializzazione si otterrà, quando con un semplice estratto domandato dal conservatore ipotecario si potrà avere un'esatta specificazione dei debiti ond'è gravato un fondo, la Commissione crederà venuto il tempo di applicare l'emendamento proposto dall'onorevole Cancellieri, ma fino a quel tempo non potrà mai accettarlo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata (È appoggiata.)

CANCELLIERI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare contro la chiusura.

CANCELLIERI. Pregherei la Camera d'avere un poco di pazienza. Una volta che il relatore della Commissione nell'ultima sua conclusione ha ridotto la questione in termini tali che ci possiamo intendere, mi pare che sia precipitoso il chiudere la discussione.

L'onorevole relatore diceva a me: assicuratemi che l'obbligo della notificazione non abbia luogo se non quando ci siano ipoteche speciali nel senso del nuovo Codice e che per ciò non siano necessarie quelle ricerche difficili che l'antior sistema ipotecario richiedeva, ed allora la Commissione non avrà difficoltà ad accettare la vostra proposta.

Quando è così, non occorre altro che una modificazione all'aggiunta in discussione. Là dove si dice: « i creditori ipotecari iscritti, » si dirà invece: « i creditori aventi ipoteca inscritta ai termini del novello Codice civile. » Questa formola soddisfa al desiderio della Commissione, e nello stesso tempo assicura il diritto ipotecario dei terzi. Si otterrà inoltre un movente di più per eccitare i creditori a mettere in regola più sollecitamente la loro iscrizione, secondo le nuove forme di specialità del Codice civile.

Se, stando a quanto disse l'onorevole relatore, la Commissione non ha difficoltà di accettare questa nuova redazione, tutto sarà conciliato.

VILLA PERNICE, relatore. Mi era dimenticato di dire che la Commissione di buon grado accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Merizzi, col quale si verrebbe ad aggiungere all'articolo 42 anche il nome del debitore, giacché è una cautela che può essere ammessa, e che può giovare nel senso dei creditori ipotecari, i quali conoscendo il debitore potranno meglio provvedere al loro interesse. L'articolo quindi conterrebbe oltre all'ora, al giorno ed al luogo, nel quale terrà l'asta, il nome del debitore e la descrizione degli immobili da vendersi, ecc.

Quanto all'onorevole Cancellieri mi permetta che io gli osservi che la sua proposta non è applicabile inquantochè egli mi dice che la Commissione accetta quest'emendamento allorquando siano specializzate le ipoteche a termini delle nuove disposizioni di legge.

Ma io domando all'onorevole Cancellieri come possono essere specializzate queste ipoteche quando i termini sono prorogati.

È impossibile, fino a che il termine non sia scaduto, l'emendamento Cancellieri non potrebbe mai essere accettato dalla Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Annuncio alla Camera che il deputato Garau ha presentato un emendamento che ha diritto di svolgere; prima però che lo svolga, essendo domandata ed appoggiata la chiusura, la metto ai voti.

(Dopo doppia prova e controprova, la chiusura è adottata.)

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io proporrei alla Camera, e pregherei la Commissione di consentire,

che questo articolo le fosse rinviato, per dargli una forma più conveniente, e per inserirvi quella parte delle cose proposte dai diversi oratori che si potrà più accordare col rimanente della legge.

VILLA PERNICE, relatore. Dal momento che un punto di contatto tra il pensiero della Commissione e l'emendamento dell'onorevole Cancellieri c'è, la Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare il rinvio, e vedrà di studiare una formola che possa mettere di accordo le diverse proposte che sono state fatte.

PRESIDENTE. Sarà però meglio sentire anche lo svolgimento dell'emendamento dell'onorevole Garau che si riferisce a quest'articolo.

Ne do lettura:

« Chiunque pretende avere la proprietà sopra gli stabili sequestrati potrà opporsi alla vendita, e proporre la rivendicazione che gli spetta, citando l'esattore davanti al pretore nella cui giurisdizione esistono gli stabili.

« Il pretore ordinerà la sospensione della vendita. »

Il resto come nell'articolo 57 del progetto della minoranza della Commissione.

GARAU. La Commissione, accettando la prima proposta dell'onorevole Accolla, ha riconosciuto che ai terzi proprietari dei mobili dovesse darsi facoltà di far sospendere la vendita e di esperire i loro diritti in contraddittorio dell'esattore prima che la vendita fosse effettuata. La Commissione con ciò ha riconosciuto che sarebbe stato troppo duro quando lo spoglio poteva impedirsi in tempo, consumarlo e rimediare si e in quanto solo si poteva.

Ora, la stessa ragione per la quale la Commissione ha accettato l'emendamento Accolla, dovrebbe pur moverla ad accettare il mio che basa sullo stesso principio, anzi, se non m'inganno, sopra un principio anche più importante. Quando si trattasse di consumare una vendita a danno dei terzi proprietari, è sempre meno sensibile la vendita che riguarda i mobili, di quella che riguarda gli stabili, poichè il prezzo nel più dei casi può, in certo modo, rappresentare il mobile; ma non è così pello stabile, sul quale cadono affezioni, e talvolta cadono anche particolari convenienze pel proprietario.

L'unica differenza che si potrebbe trovare tra i due casi è che i mobili non essendo catastati, il caso d'un terzo proprietario del mobile pignorato può essere assai frequente; mentre gli stabili essendo catastati, il caso d'un terzo proprietario dello stabile sequestrato si avvera molto più di rado. Ma questo non fa che quando si avvera, non sia egualmente, anzi molto più duro.

Inoltre aggiungo; se i catasti fossero bene formati, questa ragione di differenza potrebbe avere una tal quale importanza, ma quando si sa che i catasti nella maggior parte d'Italia sono irregolari, che i trapassi

di catasto sono anche più irregolari e tardivi, che anzi in certe provincie non esistono neppure, allora si dovrà ammettere che questa ragione non può opporsi a che il mio emendamento sia accettato.

Lo stesso onorevole guardasigilli ha indicato alla Commissione come convenga allontanarsi il meno possibile dai principii generali del diritto comune.

Sarebbe stato a desiderare che questa dichiarazione fosse stata anticipata, perchè allora forse l'emendamento sottoscritto dall'onorevole Lacava, da me e dall'onorevole Solidati avrebbe avuto un diverso risultato; ora il medesimo è caduto davanti al voto della Camera, e non importa più parlarne; si tratta solo di provvedere ai casi più importanti, di salvare almeno il più prezioso di tutti i diritti, il diritto di proprietà, e di salvarlo almeno nei casi in cui si è ancora in tempo, in cui l'asta sia ancora aperta e la vendita non ancora consumata.

PRESIDENTE. Gli onorevoli deputati che hanno presentato emendamenti, potranno intendersi colla Commissione.

Essendo sospeso l'articolo 42, passeremo all'articolo 43:

« Il sindaco del comune nel quale si trovano gli immobili posti in vendita, o un suo delegato, presiede l'asta, coll'assistenza del segretario comunale.

« L'atto d'asta indica le offerte e il nome degli oblatori, ed è firmato dal sindaco, dal segretario comunale, dal compratore e dall'esattore.

« La vendita non può deliberarsi ad un prezzo minore di quello stabilito dall'articolo 663 del Codice di procedura civile; le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro, corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

« Il prezzo si soddisfa o all'atto dell'asta, o, al più tardi, nei cinque giorni successivi.

« La vendita all'asta trasferisce nel deliberatario il pieno dominio dell'immobile acquistato, quando egli ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'articolo 67. »

MORPURGO. Sopra questo articolo, unitamente all'onorevole Righi, io aveva presentato un emendamento che fu accettato dalla Commissione e naturalmente intorno a ciò non ho nulla da dire.

Gl'inconvenienti, a dir vero assai gravi, che mi fecero credere necessario un emendamento all'articolo della Commissione, sono stati tolti colla nuova redazione; io sono per conseguenza pienamente soddisfatto.

Devo però avvertire che, essendosi la Commissione riferita anche nel progetto di legge nuovamente rifiuto all'articolo che riguarda il riscatto dell'immobile venduto, si deve citare con precisione il numero dell'articolo che riguarda il riscatto. Questo numero non è più il 67, come sta scritto nel progetto che ho sotto gli occhi, ma bensì il numero 51.

Io non voleva fare che questa semplice osservazione di fatto, perchè si è appunto l'articolo 51 che contempla il riscatto.

VILLA PERNICE, relatore. È un errore di fatto, e la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Morpurgo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Io vorrei che la Commissione mi desse delle spiegazioni sulle conseguenze di questo articolo nell'interesse dei creditori di pesi afficienti sul fondo, e che possono rappresentare anche il dominio, come sarebbero i canoni enfiteutici.

Quando si mette all'asta il fondo e si determina il valore, moltiplicando l'imposta fondiaria secondo le regole della procedura civile, resta sempre a sapersi che ne sarà dei creditori di pesi afficienti, i quali certamente non possono essere pregiudicati. Ma il compratore, quando offre all'incanto, supponendo che non vi siano pesi, non potrebb'essere tenuto al pagamento degli stessi, perchè fa un contratto in buona fede. Egli poi sembra che acquisti qualche cosa di più che non convenga, nel modo come è redatto l'articolo, secondo cui la vendita trasferirebbe il *pieno dominio* del fondo.

Desidererei che la Commissione, una volta che accettò il rinvio dell'articolo 42 per provvedere all'interesse de' creditori ipotecari, sia compiacente esaminare eziandio come possa provvedersi, affinchè non si trovino in collisione i diritti e l'interesse dell'aggiudicatario, il quale ha ragione di essere assicurato che non possa esistere alcun peso sul fondo, poichè ne ha pagato il prezzo senza alcuna detrazione, e i diritti e l'interesse di coloro, i quali avendo dominio o condominio od un credito domenicale od altro diritto reale sul fondo non devono temere alcun pregiudizio per alienazioni che avvengano senza loro scienza ed intervento.

Io credo che, ad evitare simili contrasti, si debba provvedere meglio nella redazione della presente legge, e spero che la Commissione sia nel caso di esporre le sue idee sulla questione che ho sollevato.

VILLA PERNICE, relatore. Rispondo all'onorevole Cancellieri che nel compratore non può essere trasferito se non ciò che realmente sussiste. Dunque insieme col fondo passano tutti i pesi afficienti il fondo stesso. Se vi è un canone enfiteutico, un condominio, certamente che questo sarà iscritto sulle tavole censuarie, ci sarà la prova della proprietà, e quindi non può essere trasferito l'immobile nell'acquirente se non quel peso che realmente lo grava.

Dunque, nel caso di un dominio utile, acquisterà il pieno dominio del dominio utile, ma non del diretto.

Del resto se l'onorevole Cancellieri crede che il bisticcio possa nascere dalla parola *pieno*, la Commissione non ha difficoltà di sopprimere questa parola.

CANCELLIERI. Io sarei più lieto se la Commissione consentisse a rinviarsi quest'articolo, e ne dico il motivo.

Il relatore consente a togliere la parola *pieno*, imitandosi a dire che la vendita trasferisce il *dominio*; ma ciò non provvede al caso dell'offerente, il quale ha pagato un prezzo senza deduzione dei pesi afficienti, e che perciò si troverebbe sempre pregiudicato.

Allorquando un fondo è stato messo all'asta attribuendogli un prezzo indiminuito senza tener conto dei pesi afficienti, ne siegue che il prezzo si trovi determinato nell'ipotesi che non esista alcuna passività.

Quando l'onere è dichiarato nell'avviso d'asta, allora fa parte del prezzo; ma quando è ignorato il prezzo che si offre, è pagato per un fondo esente da pesi.

Se un venditore mette in vendita, in via economica e volontaria, un fondo, e non dichiara i pesi afficienti, verificandosi il caso che preesista un peso afficiente, il compratore ha diritto di esserne rilevato, ed anche, al bisogno, è facoltato a domandare la risoluzione del contratto.

Trattandosi di vendita pubblica è bene che la questione sia studiata per tutelare l'interesse sia del creditore del peso afficiente, sia del compratore, il quale, pagando un prezzo senza conoscenza dei pesi, ha diritto di esserne liberato, e di non essere pregiudicato per fatto dei terzi a lui non imputabile.

Perciò propongo di sospendersi la discussione di quest'articolo, affinchè la Commissione, facendosi carico delle superiori osservazioni, completi la disposizione di legge che in atto è monca e di pericolose conseguenze.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione non crede di accettare il rinvio, perchè stima l'articolo già chiaro com'è.

La Commissione ammette, in ordine alle osservazioni dell'onorevole Cancellieri, la soppressione della parola *pieno*. Se l'onorevole Cancellieri ha altre proposizioni da fare, le mandi al tavolo della Presidenza, e la Commissione le osserverà; ma essa non crede che l'articolo abbia vizi tali da dover essere rimandato alla Commissione, ed essa non potrebbe che riprodurlo tale e quale allo stato attuale della discussione.

MERIZZI. Io domando all'onorevole Commissione che voglia valutare le osservazioni dell'onorevole Cancellieri. Secondo all'interpretazione che si dava alla patente del 1816, quando si subastava uno stabile che fosse stato vincolato a diretto dominio, s'intendeva trasferito nel deliberatario l'intero dominio in modo che il direttario perdeva qualunque diritto avesse avuto. Io so che vi fu qualche sentenza di qualche tribunale che si pronunciò nel senso contrario, ma fu un'eccezione singolarissima. Del resto fu sempre ammesso come principio che la vendita all'asta toglieva qualsiasi nesso di diretto dominio, e tanto ciò è vero

che non so se la patente stessa o una notificazione successiva aveva prescritto all'esattore che non potesse procedere all'asta di un fondo vincolato a diretto dominio, senza un preavviso da darsi al direttario, appunto perchè il direttario, pagando esso il debito del contribuente, potesse liberarsi dal pericolo che il di lui diretto dominio avesse a scomparire.

Io credo che adottandosi la proposta della Commissione, che, soppressa la parola *pieno*, è tolta in parte la via ad interpretare la legge in un senso oneroso al direttario, mi pare che l'importanza del caso sia tale che bisognerebbe che fosse detto in modo preciso che, vendendosi un fondo vincolato a diretto dominio, non s'intende trasferito che il solo utile, rimanendo salve le ragioni del direttario verso il deliberatario.

SARTORETTI. Mi permetterei di pregare l'onorevole Commissione a fare ancora un'altra riflessione. C'è il caso in cui il debitore dell'imposta non sia che semplice usufruttuario del fondo. Dove i registri censuari sono pienamente regolari, si trova intestato anche il proprietario, e vi è il modo, per l'aspirante all'acquisto di quel fondo, di conoscere che il fondo non appartiene in proprietà a quella persona che è colpita dagli atti dell'esattore, cioè all'usufruttuario. Ma dove i registri censuari non sono pienamente regolari, o dove non esistono, si potrà egli tranquillamente adottare la proposta della Commissione, cioè mettere all'asta il diritto di usufrutto, senza indicare che è soltanto un diritto di usufrutto? Possiamo noi ammettere che gli aspiranti accorrano all'asta ed offrano, colle norme del prezzo fissato dall'articolo 663 del Codice di procedura civile, e poi si trovino burlati, e credendo di avere acquistata una proprietà, non abbiano che acquistato un diritto di usufrutto, che può cessare il giorno dopo colla morte dell'usufruttuario?

Pregando la Commissione di accettare queste mie riflessioni, io non faccio alcuna proposta, ma insisto soltanto presso di essa, perchè non si ricusi il rinvio proposto dall'onorevole Cancellieri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Moretti.

MORETTI G. B. (Della Commissione) L'onorevole Merizzi mi permetterà di fare un'osservazione là dove egli dice che, secondo la patente del 1816, vigente nella Lombardia e nella Venezia, il direttario perdeva la proprietà diretta per effetto dell'asta consumata dall'esattore in confronto dell'utilista. Io mi permetto di osservare che, secondo la patente del 1816, il debitore dell'imposta era quello il quale figurava nei catasti. Se l'utilista figurava nei catasti unitamente al direttario, in allora l'esattore era obbligato di praticare gli atti in confronto di entrambi; quando poi era iscritto il solo utilista, ovvero anche il solo direttario, l'esattore appunto perchè non guardava che il debitore iscritto nelle tavole, ossia nel censo, debitamente procedeva in confronto dell'iscritto, come quello che rap-

presentava ed era il vero debitore dell'imposta fondiaria.

Per ciò che riguarda poi l'osservazione fatta dall'onorevole Sartoretti, mi permetterò un'altra osservazione, ed è questa: l'usufruttuario non ha che un diritto di servitù sopra l'immobile. Non è però il diritto di usufrutto che vada soggetto all'asta; è la proprietà dell'immobile, il quale radicalmente risponde della imposta.

Ora, quando l'esattore pratica un atto di esecuzione sopra un immobile egli colpisce l'immobile stesso e non l'usufrutto di questo immobile. Spetta poi alla diligenza dell'usufruttuario e del proprietario di regolare i loro rapporti rispettivi in modo che nel censo figurino la ditta veramente debitrice, onde non avvenga pregiudizio ai rispettivi loro diritti. In conseguenza la Commissione tiene ferma la sua proposizione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Cancellieri. Dopo le parole « Codice di procedura civile » aggiungasi: « deducendo il capitale dei pesi afficienti sullo stabile da vendersi, e che saranno indicati nell'avviso d'asta. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

RESTELLI. Io mi permetto di far osservare all'onorevole Cancellieri, che si porrebbe con questo emendamento un semenzaio di liti. Se è il proprietario che vende il suo fondo, conosce perfettamente quali siano i pesi che lo colpiscono; ma quando è un creditore il quale fa un giudizio di espropriazione, come è dell'esattore, sarebbe, nella maggior parte dei casi, impossibile che conosca tutti gli oneri che possono colpire il fondo, e, nella impossibilità di indicarli, meglio è lasciar operare il diritto comune, anzichè volere noi decidere intorno alle conseguenze legali che potranno derivare da una inesatta indicazione dei pesi del fondo. Per ciò prego la Camera di respingere l'emendamento dell'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Se l'onorevole Restelli e la Commissione consentono a riportarsi al diritto comune, non sarò io certo che vorrò creare un diritto speciale in questo caso. Frattanto io torno a fare la preghiera che è stata appoggiata anche dall'onorevole Sartoretti, cioè che una volta che fu rinviato l'articolo 42, nel quale si ragiona e provvede intorno agli avvisi d'asta, sarebbe opportuno e preferibile che la stessa Commissione accetti il rinvio del presente articolo. Gravi dubbi invero sono stati sollevati da me e da altri proponenti, laonde è opportuno che, dietro un migliore esame, la Commissione presenti un testo che risolva i dubbi.

Nel diritto comune, a cui facevo appello l'onorevole Restelli, è disposto che quando si mette all'asta un fondo si debbono indicare le condizioni della vendita, tra cui ci sarebbe l'obbligo di pagare i pesi afficienti. Così l'acquirente avrà conoscenza degli oneri che va ad addossarsi; e se non fossero indicati, per l'acqui-

rente, non ci sarebbe obbligo di pagarli. Ma vorreste dall'un canto mettere in non cale il diritto dei terzi che hanno un dominio, a modo di esempio, per canone enfiteutico sul fondo? Vorreste voi permettere che un esattore, messosi d'accordo col debitore, faccia andare a monte i diritti del direttario creditore di canone enfiteutico? Non credo che lo consentireste. Dall'altro canto vorreste voi permettere che l'aggiudicatario, il quale abbia pagato il prezzo intero del fondo senza conoscenza dei pesi, debba poi pagare i pesi di cui non si è detratto il capitale dal prezzo venale?

È necessario, o signori, che sia ben determinato il modo come procedersi a questa vendita all'asta con procedimento eccezionale.

Io mi preoccupo di quello che è avvenuto nell'esecuzione sui mobili. Molte volte sono stato testimone di percettori, i quali hanno proceduto a pignoramenti e vendita di mobili o di frutti pendenti d'accordo col debitore per eludere i diritti dei creditori.

Dal debitore si è fatto comparire un pignoramento dell'esattore, sonosi venduti i mobili ovvero i frutti pendenti, e poscia i creditori non hanno trovato modo di farsi pagare. Questo procedimento esteso ed applicato oggi pure agli stabili mi fa prevedere il grande pericolo di ripetersi le frodi adoperate già pei mobili.

Se restasse l'articolo quale fu redatto, il debitore protetto dall'esattore fa intraprendere a suo danno un'espropriazione, non fa mettere nell'avviso d'asta alcuna indicazione dei pesi che possono gravare sullo stabile pignorato, ed allora sollevasi il dubbio di una dura alternativa tra l'acquirente che non vorrebbe essere obbligato a pagare le annualità passive di cui non gli sia stato bonificato il capitale, ed il creditore del canone il quale senza nessuna sua colpa si vedrebbe privato per un procedimento anomalo e sommario della sua proprietà.

Desidererei che l'onorevole Restelli mi dica cosa intende per diritto comune al quale vuole riportarsi. Crede egli che, fattasi una vendita senza indicazione dei pesi afficienti, sia tenuto l'aggiudicatario a pagare i pesi afficienti, od altrimenti crede egli che in quel caso il creditore del peso afficiente abbia perduto il suo credito.

Domando una risposta categorica, ed insisto sempre pel rinvio.

RESTELLI. Dirò all'onorevole Cancellieri in massima che il voler sciogliere tutti i dubbi che si possono presentare in relazione ai capitoli dell'asta, è porsi su di una via nè logica nè senza pericoli.

L'onorevole Cancellieri teme che noi vogliamo manomettere i diritti dei terzi, cioè dei comproprietari o aventi diritto a servitù. Rispondo che l'esattore vende ciò che appartiene al suo debitore; quindi, se c'è un altro comproprietario, non può essere venduta la

quota di questi, bensì soltanto quella del debitore; se il debitore è soltanto un utilista, certo che la vendita non può comprendere anche il diretto dominio, che ad esso debitore non spetta.

MELCHIORRE. Ma chi lo paga?

RESTELLI. Domanda l'onorevole Melchiorre: chi lo paga? Non capisco che cosa voglia dire, perchè se noi non offendiamo il diritto del terzo non c'è bisogno di cercare chi lo paghi. Così ci potranno essere diritti di servitù reali di passaggio di acque o strade, di natura edilizia; ora naturalmente il fondo passa nel comproprietario con tutti i pesi inerenti allo stabile stesso e quindi anche colle dette servitù, così che anche sotto questo aspetto non veniamo ad offendere alcun diritto.

Ma l'onorevole Cancellieri soggiunge: sta bene, ma fate un grave pregiudizio al compratore, il quale sarà obbligato ad addossarsi codesti pesi, sebbene non dichiarati nel capitolato d'asta. Ora, gli rispondo prima di tutto, che asserisce cosa gratuita quando suppone che i pesi non siano indicati nel capitolato d'asta, e soggiungo poi che per effetto del sistema vigente dalla trascrizione il compratore ha modo di conoscere i diritti reali che colpiscono gli stabili. Il meglio adunque è dir nulla lasciando che il diritto comune sia applicato nei singoli casi perocchè voi sapete che ove espressamente non vi si deroghi colla legge, rimane il diritto comune in pieno vigore.

RATTAZZI. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Restelli che non convenga in una disposizione legislativa enunciare i vari casi particolari che si possano presentare quando si tratti dell'applicazione della legge; epperò io sarei pure d'accordo con lui quando si trattasse di respingere un emendamento il quale volesse risolvere una questione che per avventura potesse sorgere in dipendenza di questa legge. Ma io credo che, se la legge non deve occuparsi di risolvere certi e determinati casi, essa deve però dare norme certe e positive, affinché il giudice, quando questi casi gli si presentino, possa, colla scorta di queste norme, risolverli.

Ora io domando: in che modo le questioni che furono toccate dagli onorevoli Cancellieri, Sartoretti ed altri, in che modo e con quali principii potranno venir risolte dal giudice; se in questa legge non vengono inserite altre dichiarazioni? L'onorevole Restelli dice: lasciate che i principii generali del diritto comune servano di guida al giudice. Ma come! Voi in questa legge cancellate interamente il diritto comune, vi discostate da esso, introducete un sistema eccezionale, voi vi allontanate affatto da quanto prescrive il Codice civile e il Codice di procedura, e poi volete che in queste disposizioni il giudice ricorra al diritto comune? Allora egli procederebbe in senso diametralmente contrario a quanto la legge dispone.

Dunque noi avremo una legge eccezionale la quale

distrugge il diritto comune; d'altro canto poi il giudice ricorrerà ai principii generali, al diritto comune per risolvere le questioni che si presenteranno.

Vede l'onorevole Restelli che egli metterebbe il giudice in una posizione impossibile, e l'inevitabilità di quest'inconveniente mi vien dimostrata dal modo col quale i vari membri della Commissione hanno cercato di rispondere ai quesiti che erano stati proposti.

L'onorevole relatore della Commissione, rispondendo all'onorevole Cancellieri, il quale gli chiedeva che avverrebbe di questi diritti quando non fossero stati denunziati nell'atto che metteva in vendita i beni, disse: questi diritti saranno salvi ed illesi poichè il compratore non può acquistare al di là di quello che apparteneva a chi è espropriato.

L'onorevole Moretti, che pur deve conoscere qual è lo spirito che ha informato questo progetto di legge, rispondendo all'onorevole Sartoretti, gli diceva: che potrà succedere, se mai per caso venisse esposto all'asta il fondo non del debitore proprietario, ma dell'espropriario che era debitore? Volete che il proprietario, il quale non aveva debiti, non aveva obbligazione alcuna di pagare l'imposta, sia espropriato del suo fondo?

Sì, rispondeva l'onorevole Moretti, il proprietario è in colpa perchè deve fare inscrivere le sue proprietà nell'ufficio dei pubblici registri; e quindi egli deve essere espropriato.

Io vorrei prima di tutto che l'onorevole Moretti e la Commissione si mettessero d'accordo cogli oppositori, per risolvere questa questione. Ma essi non si metteranno mai d'accordo, perchè dal momento che hanno abbandonati i principii del diritto; dal momento che hanno scancellato colle loro disposizioni eccezionali, e per mero incidente, senza discussione, le norme segnate dal Codice civile e dal Codice di procedura civile, essi evidentemente si sono messi sopra un falso terreno, nè possono pure risolvere questa questione, o quanto meno segnare le norme alle quali dovranno i giudici attenersi, allorchè le questioni si presenteranno.

Io quindi prego la Commissione che nel modo stesso che ha accettato il rinvio dell'articolo precedente, voglia accettare il rinvio anche di questo, e, richiamando i principii generali del diritto, vedere se sia possibile non già risolvere colla legge stessa le varie contestazioni che potessero sorgere, ma dare ai giudici norme sicure colle quali possano risolverle.

Nel modo con cui fu risposto alle obiezioni dai componenti della Commissione, si vede chiaro, mi si permetta il dirlo, che la questione non fu abbastanza maturata. Perciò credo che la preghiera del rinvio possa essere accolta senza difficoltà dalla Commissione.

MERIZZI. L'onorevole Moretti diceva che l'eccezione che ho fatta non ha fondamento alcuno, poichè, a norma della patente che servì di base al progetto in discussione, se nei registri censuari figurava il vincolo

del diretto dominio, l'esattore era obbligato a procedere contro tutti e due, perchè tutti e due erano debitori e quindi non ci sarebbe stato pel direttario il pericolo di perdere il diretto dominio senza preavviso.

Ora faccio osservare, che nei registri censuari il debitore dell'imposta è il solo utilista, con diritto di rivalsa verso il direttario, al quale può ritenere il quinto del canone.

Quando l'utilista non paga, l'esattore non può rivalearsi contro il direttario, perchè il direttario di nulla è debitore. Vale quindi ciò ch'io aveva detto, cioè che, secondo il testo della patente del 1816, l'asta esattoriale toglieva il diretto dominio e spogliava il direttario.

Non ho che a leggere la notificazione 3 agosto 1846 alla quale appunto mi sono riferito. Questa notificazione così si esprime:

« All'oggetto di guarentire gl'interessi di coloro cui compete un diritto reale, per esempio, di diretto dominio perpetuo od a tempo determinato, di feudo, di locazione perpetua od a più generazioni, di usufrutto, non che di censo, ossia di superficie, nel senso del paragrafo 1147 del Codice civile vigente, sopra un fondo che viene venduto all'asta fiscale per debito di imposte, l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica, riunita coi rispettivi suoi dispacci 26 dicembre 1845 e 22 maggio 1846, n^{ri} 31440-3478 e 14902-1616, ha trovato di prescrivere quanto segue:

« 1° Che sia data facoltà ai possessori di simili diritti reali, esclusi gl'ipotecari, di fare prenotare, ossia inscrivere i diritti stessi nei registri censuari, a termini delle istruzioni a stampa 7 maggio 1839, diramata dall'i. r. Giunta del censimento nei paesi ove fu attivato, o lo sarà in seguito, il nuovo censo, non che a termini delle istruzioni ora vigenti nei paesi di censo milanese o provvisorio, con obbligo ai competenti uffici di riportare tale prenotazione, ossia iscrizione laddove fu eseguita anche nei quinterneti di scossa.

« 2° Che sotto pena di nullità degli ulteriori atti esecutivi siano tenuti gli esattori di partecipare ai possessori di simili diritti reali, a tutela di questi diritti, i fondi riguardo ai quali non fu supplito al debito di imposta e pei quali i diritti inerenti furono come sopra prenotati, ossia iscritti nei quinterneti di scossa. »

Da questa lettura è evidente che si riteneva doversi guarentire i direttari contro le possibili frodi, contro l'espropriazione cui andavano incontro, ed era fatto ad essi perciò diritto d'inscrivere nei registri censuari il vincolo di diretto dominio.

Tale iscrizione obbligava l'esattore a notificare, sotto pena di nullità, l'iscritto padrone diretto dell'esecuzione che si dirigeva sul fondo dell'utilista.

Signori, vi sono provincie nelle quali il dominio è diviso in utile e diretto, in queste provincie l'osservanza di questa legge era importantissima giacchè, ove non fosse stata osservata, facilmente l'utilista col-

ludendo coll'offerente all'asta poteva togliere al direttore il proprio diritto; perciò io insisto perchè la Camera con un'espressa deliberazione decida che l'asta dello stabile posseduto dall'utilista non trasferisca al deliberatario il pieno, ma unicamente l'utile dominio che aveva l'esecutato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

ROBACCHI. Se mi permette l'onorevole relatore, farò una breve osservazione; così egli potrà rispondere a tutti gli oratori.

Io vengo a sottoporre alla Commissione ed all'onorevole relatore un'osservazione la quale credo che possa troncata la discussione; le obiezioni che si sono fatte dalla Commissione non tengono conto di un fatto capitale stabilito in quest'articolo, ed è che qui è fissato un minimo prezzo per l'asta, al disotto del quale non si possono vendere i fondi ciò che nelle altre aste non è stabilito. Questo minimo è quello che è fissato dall'articolo 633 del Codice civile.

Se leggiamo quest'articolo veniamo a dedurne la conseguenza che l'asta non si può fare se non si procede prima alla valutazione del fondo; il che non si può eseguire se non si capitalizzano i pesi reali che aggravano il fondo stesso. Questo valore è dato dalla perizia; in mancanza della perizia abbiamo una presunzione legale del valore, che è variabile in ragione dei pesi di cui il fondo è affetto. E per convincersi di ciò, non si ha che a dar lettura dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, il quale dice:

« Il creditore deve fare innanzi tutto istanza per la nomina di un perito per procedere alla stima dei beni, o fare nell'atto di citazione di cui nell'articolo 665 l'offerta di un prezzo non minore:

« Di sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni, dei quali il debitore abbia la piena proprietà;

« Di trenta volte il tributo stesso, se si tratti di beni sui quali il debitore abbia soltanto la nuda proprietà, o diritto di usufrutto;

« Di sei decimi del capitale corrispondente all'annuo canone secondo le norme dell'articolo 1564 del Codice civile, se si tratti di beni concessi in enfiteusi, e dei quali il debitore abbia il dominio diretto. »

Dunque vedete che il valore che costituisce il *minimum*, per il quale è messo all'asta il fondo, varia essenzialmente a seconda che la proprietà è piena, ovvero è diminuita sia da un vincolo enfiteutico o da un usufrutto o da altri pesi. L'indagine del valore trae con sè di necessità l'indagine del modo con cui la proprietà è costituita, ossia se essa è piena o meno piena.

Io quindi credo che sia necessario trovare un espediente per uscire da questo stato di cose, per contemplare questi casi e chiarire meglio la legge; e mi unisco a quelli che domandano il rinvio di questo articolo alla Commissione, affinchè si possa vedere se da tutte

queste questioni, che involgono gravissime considerazioni di diritto civile, si possa uscirne, senza recare una lesione troppo forte alle disposizioni che sono stabilite dal Codice nostro di procedura civile.

VILLA PERNICE, relatore. Poichè la discussione ha preso proporzioni così larghe, la Commissione non insiste, ed accetta il rinvio. Però è mio obbligo rispondere due parole all'onorevole Rattazzi.

L'onorevole Rattazzi ha creduto di esprimere il concetto che la Commissione, quasi di sorpresa, per incidenza, abbia fatto passare il suo sistema esecutivo per le imposte dirette e senza discussione...

RATTAZZI. No, no!

VILLA PERNICE, relatore. Prego l'onorevole Rattazzi a considerare che, per aprire la discussione piuttosto su questo progetto della maggioranza della Commissione che su quello della minoranza, la Camera occupò quasi un'intera tornata, e che quindi non può dirsi che si sia entrato nella discussione di questo progetto per incidente, quasi di sorpresa.

Quanto poi alla contraddizione che l'onorevole Rattazzi ha creduto di trovare tra le mie parole e quelle dell'onorevole Moretti, io credo che forse egli non ha ben compreso il concetto delle nostre parole. Io ho sostenuto che la vendita all'asta non può trasferire che ciò che realmente è soggetto di vendita, quindi non può trasferire ciò che è proprietà altrui.

Questo era il concetto che l'onorevole Rattazzi ha benissimo inteso.

L'onorevole collega della Commissione che cosa ha aggiunto? Ha detto: guardate che questi diritti devono essere trascritti; ciò è naturale, se non sono trascritti non sono sussistenti, perchè nessuno li conosce; in questo caso sarebbe l'incuria del proprietario che fa pregiudicare il suo diritto.

Non c'è quindi contraddizione tra le mie parole e quelle dette dall'onorevole Moretti.

Quando io diceva che la vendita all'asta non trasferisce che quella proprietà che c'è, e quindi, se la proprietà è divisa, quella proprietà sola che appartiene al debitore, io intendeva di parlare d'una proprietà constatata, d'una proprietà che non sia solo nella mente di chi la possiede, ma che abbia con atti esterni dati indizi della sua efficienza; e l'atto esterno che dà questi indizi è appunto quello a cui si riferiva l'onorevole Moretti, cioè la trascrizione.

Premesse queste poche giustificazioni, io, a nome della Commissione, dichiaro di accettare il rinvio dell'articolo.

RATTAZZI. Dal momento che l'onorevole relatore ha accettato il rinvio, io non entrerò più a discutere sul merito; non posso però far a meno di dichiarare che io ho sentito con dispiacere come l'onorevole relatore abbia potuto supporre che io volessi accusare la Commissione d'aver quasi per sorpresa fatto passare que-

st'articolo. Non credo che nelle mie parole vi sia stata un'allusione la quale potesse dar luogo ad una supposizione di questa fatta.

Io ho detto che dal momento che si era usciti (non ho detto che la Commissione abbia fatto uscire la Camera per sorpresa) dal diritto comune, che si erano abbandonati i principii generali del diritto, non si poteva poi nell'applicazione di questa legge pretendere che i giudici si sottomettessero alle disposizioni dei principii generali, ma che dovevano necessariamente informare le loro sentenze all'indole speciale di questa legge, e che perciò era necessario inserire una qualche disposizione, o dichiarazione la quale conducesse i magistrati a risolvere le questioni.

Non ho detto altro, quindi non ho fatto, e non mi passò in mente di fare la menoma censura alla Commissione la quale fece detta proposta.

Questa è la spiegazione che io intendeva di dare, perchè non vorrei che si supponesse che io volessi fare una censura alla Commissione che certo non l'ha meritata. E molto meno poi la potrei fare perchè questa censura, se la dovessi fare, non ricadrebbe sulla Commissione, ma sulla maggioranza della Commissione. Ora, io rispetto troppo le convenienze parlamentari per emettere questo giudizio, qualunque d'altronde possa essere il mio avviso sul merito della legge.

PRESIDENTE. L'articolo 43 sarà dunque rinviato alla Commissione.

« Art. 44. Mancando offerte superiori al prezzo d'asta nel primo e nel secondo esperimento, e non essendovi nel comune altri immobili del debitore, nè avendo potuto l'esattore ottenere dall'autorità comunale indicazioni d'altri immobili in altri comuni, contro i quali dirigere l'esecuzione, possono nel terzo esperimento d'asta vendersi gl'immobili sottoposti all'esecuzione ad un prezzo inferiore a quello stabilito nell'articolo precedente.

« Quando al terzo esperimento non si presentino obblatori, l'immobile si devolve al comune il quale è considerato deliberatorio all'asta per il prezzo equivalente alla somma dovuta all'esattore per debito d'imposte e di sovrimposte sul fondo stesso, prezzo che il comune paga all'esattore a saldo del suo credito.

« Se il comune rifiuta d'essere deliberatorio, la proprietà dell'immobile passa, sotto le stesse condizioni, al demanio. »

BOVE. Se al terzo esperimento non si trova un oblatore, il fondo è confiscato ed è devoluto al comune, ancorchè il comune fosse creditore di tre, quattro, cinque lire di arretrato! In verità io non saprei come pacificare questa disposizione colle regole di diritto, colla giustizia, colla ragione. A me sembra assolutamente una vera confisca. Io prego quindi la Commissione, prego la Camera perchè non si venga a dare un esempio di tanta esorbitanza.

PRESIDENTE. Se non fa nessuna mozione l'onorevole Bove, pongo ai voti l'articolo 44.

BOVE. Un momento: la scrivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bove propone la soppressione del primo capoverso dell'articolo 44. È quanto dire che domanda la votazione per divisione dell'articolo medesimo.

BOVE. Io domando la soppressione del primo comma e null'altro.

PRESIDENTE. Non si può; si deve votare per divisione. Questo è metodo stabilito dal regolamento.

Mettendosi separatamente ai voti quel comma che l'onorevole Bove non accetta, chi ne vuole la soppressione, vota contro.

RATTAZZI. Io credo che l'osservazione dell'onorevole presidente si riferisca al caso di un emendamento che miri a sopprimere un intero articolo.

Colgo quest'occasione per rilevare questa, secondo me, erronea interpretazione che ho sentito più volte a fare dell'articolo 30 del nostro regolamento.

Quando si tratta di sopprimere intieramente l'articolo, è perfettamente esatto quello che ha osservato l'onorevole presidente che si deve mettere ai voti, non l'emendamento, ma l'articolo, perchè quelli che vogliono la soppressione votano contro; ma quando si tratta della soppressione d'una parte soltanto di un articolo, allora necessariamente l'emendamento parziale deve essere messo ai voti prima della votazione dell'articolo. E la ragione ne è evidente. Se passa l'emendamento soppressivo, quello che lo ha proposto può votare l'articolo. Ma se invece l'emendamento soppressivo è respinto, quello che l'ha proposto, come quelli che sono del suo avviso non sanno più in quel caso come votare, perchè essi non possono respingere l'articolo, perchè non lo vorrebbero respingere, ammesso l'emendamento soppressivo; non lo possono approvare perchè non sanno di certo se questo emendamento sarà approvato.

Dunque convien distinguere la proposta sospensiva dell'articolo intero che si mette ai voti, dall'emendamento parziale sospensivo. Se si tratta dell'articolo intero che si vuol sopprimere, non è il caso di mettere ai voti la proposta, ma si deve mettere ai voti l'articolo, e coloro che lo vogliono sopprimere voteranno contro. Se invece si tratta della soppressione di una parte di questo articolo, allora necessariamente, se si connette con l'altra parte, si deve mettere ai voti prima, perchè appunto prima di tutto si devono mettere ai voti gli emendamenti, altrimenti non vi sarebbe alcuna ragione perchè gli emendamenti si debbano mettere ai voti prima di tutto.

PRESIDENTE. Come ho già avvertito, la soppressione si può ottenere ugualmente, votando separatamente l'articolo.

Nondimeno chiedo se la soppressione del primo

comma dell'articolo 44 proposta dall'onorevole Bove sia appoggiata.

(È appoggiata.)

VILLA PERNICE, *relatore*. La proposta dell'onorevole Bove è di tale importanza che non posso dispensarmi dal dire qualche parola. L'onorevole Bove parla di confisca. Faccio osservare che hanno luogo tre esperimenti prima che succeda questa confisca alla quale egli allude. D'altronde, non è già una confisca, non si tratta che di un ente, che non trova compratore, di un ente che nessuno crede abbia il valore corrispondente, nemmeno all'imposta per la quale viene venduto. Se si accettasse l'emendamento dell'onorevole Bove, quali sarebbero le conseguenze? Tutti manderebbero al terzo esperimento gli immobili, affinché nessuno si facesse compratore, e lo Stato non potrebbe mai avere il pagamento dell'imposta. Io domando all'onorevole Bove: se al terzo esperimento non si presentano compratori, il fondo resterà sempre del primo proprietario il quale non paghi l'imposta? Qual mezzo avrà l'amministrazione per farsi pagare? Mi pare che queste poche parole mi dispensino di entrare in maggiori ragguagli, e la Commissione respinge l'emendamento.

Un'ultima parola però debbo dire. Badi poi l'onorevole Bove che non solo non si tratta di confisca qui, ma anzi si tratta di una vendita fatta al comune. Il comune si presenta come ultimo deliberatario, e se non si presenta il comune, si presenta lo Stato. Ma anche contro questa, che egli dice confisca, c'è un rimedio, perchè sa bene l'onorevole Bove che c'è il diritto di riscatto; epperò, se il debitore escusso si trovasse pregiudicato dalla mancanza di oblatori, potrebbe in seguito venir a ricuperare lo stabile entro tre mesi, e quindi a render nulle le conseguenze fatali che potrebbero stare a suo carico, quando realmente uno stabile fosse stato escusso e venduto al disotto del suo prezzo vero e normale.

PRESIDENTE. L'onorevole Bove ha facoltà di parlare.

BÖVE. Pochissime parole.

Non c'è vendita senza prezzo. Il prezzo *nullius in nummi*, come si diceva nella giurisprudenza latina, equivale a non prezzo. Quando voi avete esposto un fondo all'asta e non avete trovato oblatori, allora bisogna dire che il fondo non vi ha presentato un prezzo. Ora, come voi volete basare una compra o vendita sopra un valore indeterminato, sopra un prezzo che non c'è? Ci avrete la certezza della cosa, non ci avrete prezzo. Tanto è dire non aver prezzo, quanto è dire avere un prezzo irrisorio, di tenue, ridevole valore. E perchè? Perchè tale meschinità non vi può presentare il corrispettivo della cosa.

Ma si dice: vedete, voi avete il diritto al riscatto. Ma io domando: se mai avverrà che una persona lontana, dei minori abbandonati, delle persone incapaci non abbiano un loro rappresentante diligente, il quale

venga a riscattare (ed il riscatto a me pare che sia limitato a tre mesi), allora sarà consumato il sacrificio.

Ma, per amor di Dio! non ci allontaniamo dai principii del diritto. Arriveremo fino a dire che se non ci sono oblatori, si prenderà tutto il comune? Io, in verità, credo che ciò sia inconciliabile coi principii di giustizia e di ragione, e spero che la Camera vorrà accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la soppressione del primo capoverso dell'articolo 44.

(Non è ammessa.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

« Art. 45. Se, nel momento d'intraprendere il pignoramento o la vendita, il debitore o chi per esso esibisce la quietanza dell'esattore, ovvero effettua il pagamento integrale del debito d'imposta e degli accessori, l'incaricato dell'esecuzione desiste da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese. »

(È approvato.)

« Art. 46. Se per parte del debitore o d'altre persone si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, l'incaricato dell'esecuzione può richiedere la forza armata per mezzo del sindaco. »

(È approvato.)

« Art. 48. Copia degli atti d'asta, concordata dal segretario comunale tanto per la vendita dei mobili, quanto per la vendita degli immobili, si trasmette all'ufficio governativo. »

CANCELLIERI. Domando la parola.

Ma se ancora non si è votato che debba esserci l'ufficio governativo come si ammette in questo articolo la esistenza dell'ufficio suddetto?

VILLA PERNICE, *relatore*. La Camera ha rimandato ad un altro tempo quella parte del progetto di legge che non si riferiva tassativamente all'esazione delle imposte, perchè là erano compresi uffici che si riferivano agli ordinamenti delle amministrazioni centrali e provinciali; cosicchè, dopo che si è adottato questo sistema, tutte le volte che viene nominato questo ufficio governativo si lascia com'è, e s'intende quell'ufficio come sarà per essere stabilito...

CANCELLIERI. Ma ora non esiste.

VILLA PERNICE, *relatore*. Ora abbiamo già gli agenti delle tasse, ed il nome speciale non pregiudica mica la questione dell'ufficio governativo; non è questo un appellativo che pregiudichi tutti gli uffici; in massima possono ritenersi come uffici governativi.

Dunque sarà l'agente delle tasse. Quest'appellativo è già posto in molti altri articoli appunto con questo schiarimento.

PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Cancellieri?

CANCELLIERI. Io non voglio impedire la votazione dell'articolo. Soltanto desidero che la Commissione prima che la legge sia votata nel suo complesso voglia

coordinarne le singole disposizioni in modo che sia ben dichiarato e determinato cosa intendasi per ufficio governativo, se pure se ne conserva il nome. Adunque restando impregiudicata la questione riguardo al significato dell'ufficio governativo, e senza che se ne intenda approvare l'istituzione nel senso originariamente attribuitovi dalla Commissione, quando la medesima accetti cotale riserba, non mi oppongo alla votazione dell'articolo.

VILLA PERNICE, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. In tal caso pongo ai voti l'articolo 47.

(È approvato.)

Sono approvati senza discussione i quattro seguenti articoli:

« Art. 48. Se il prezzo di vendita degli immobili supera il credito dell'esattore, comprese la multa e le spese di esecuzione, l'eccezione si versa nella cassa del comune per restituirsi al contribuente che ha sofferto gli atti esecutivi, tre mesi dopo la vendita, affinché i terzi possano dentro questo termine far valere i diritti che a loro competano sulla detta eccezione.

« Art. 49. Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del comune dell'esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita si deposita nella cassa dei depositi giudiziari, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti alla competente autorità giudiziaria.

« Art. 50. L'esattore, per le spese di esecuzione ha diritto a tre centesimi per ogni lira del suo credito, quando abbia avuto luogo il pignoramento, o quando il debitore soddisfi il debito all'atto del pignoramento, e a due altri centesimi per ogni lira del suo credito, se abbia avuto luogo la vendita, o il debitore non soddisfaccia il suo debito all'atto della medesima.

« Art. 51. È ammesso il riscatto dei beni immobili venduti all'asta nei casi seguenti:

« In favore del proprietario debitore, quando lo stabile sia stato venduto ad un prezzo inferiore a quello stabilito nell'articolo 43;

« In favore del creditore ipotecario sul fondo alienato, quando per la vendita fatta al disotto del giusto valore da determinarsi, occorrendo, mediante perizia, a carico del creditore stesso, non possa conseguire il pagamento del suo credito.

« Il creditore ipotecario, che riscatta l'immobile dall'acquirente, esercita sull'immobile medesimo, nelle vie regolari, i diritti che gli competono, rimanendo salve e impregiudicate le sue ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'esattore pel quale ebbe luogo la vendita.

« L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data della vendita, dietro domanda presentata al co-

mune depositario del prezzo; la domanda deve essere accompagnata dall'offerta al compratore degli interessi al 5 per cento sul prezzo sborsato, e del rimborso delle spese che abbia fatte in conseguenza dell'acquisto, e dall'offerta all'esattore della somma corrispondente al debito per il quale è seguita l'asta, restando obbligato l'esattore a restituire tutto il prezzo sborsato al primo acquirente.

« Col riscatto tornano le cose in pristino stato, come se la vendita non fosse avvenuta, e i diritti dei terzi riacquistano la loro efficacia; però il creditore ipotecario col riscatto acquista un privilegio prevalente contro ogni altro interessato, per la somma sborsata corrispondente al debito verso l'esattore, alle spese ed agli interessi sul prezzo di vendita.

« Art. 52. Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore del pignoramento contro uno o più contribuenti paga all'esattore lire cinque, e indica il nome del contribuente o dei contribuenti sudetti e il proprio domicilio; e l'esattore, durante il suo contratto, deve con lettera spedita per mezzo postale, porgergli avviso del pignoramento sotto pena della multa di lire duecento e della rifusione dei danni. »

VILLA PERNICE, *relatore*. Essendo stato rimandato l'articolo 42, dove si tratta appunto della questione dei terzi creditori ipotecari, e avendo quest'articolo 52 connessione con quell'articolo già rinviato alla Commissione, così domanderei che fosse ad essa rinviato anche l'articolo 52, onde sia coordinato colla decisione che prenderà sull'altro.

PRESIDENTE. L'articolo 52 è rinviato alla Commissione.

« Art. 53. Scorso il termine di sei mesi dalla scadenza del contratto d'esattoria, l'esattore non può esercitare contro i debitori morosi d'imposte dirette il modo privilegiato di esecuzione, ed i crediti residui dell'esattore diventano privati.

« L'esattore che contravenisse a questa disposizione incorre nella multa di lire 200 a favore del comune, e risponde dei danni e delle spese verso il debitore moroso. »

(È approvato.)

« Art. 54. Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore, per irregolarità nelle forme, per eccesso, per fatto pagamento od altri titoli, presenta il suo ricorso all'ufficio governativo che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette per la decisione al prefetto.

« Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza di una motivata ordinanza del prefetto. »

(È approvato.)

« Art. 55. L'esattore risponde, anche colla cauzione prestata, dei danni e delle spese arretrate per abusi od irregolarità nell'esercizio del privilegio di esecuzione, dei quali fosse ordinata la refusione.

« Alle parti, che si ritenessero lese dalle decisioni

amministrative, è aperto l'adito a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria in contraddittorio coll'esattore nei casi e modi fissati dalla legge sul contenzioso amministrativo.

« Il ricorso all'autorità giudiziaria non si estende però alle contestazioni sulle forme e modalità delle aste e del procedimento esecutivo, delle quali è giudice inappellabile l'autorità amministrativa. »

VILLA PERNICE, *relatore*. La Commissione ritira l'ultima parte di quest'articolo.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 55, toltane l'ultima parte.

(È approvato.)

La discussione della legge è esaurita, salvo gli articoli sospesi.

L'onorevole Miceli ha facoltà di parlare.

MICELI. Trovo nell'ordine del giorno per le sedute antimeridiane al n° 4: *Convenzione stipulata colla società delle ferrovie calabro-sicule*. Io pregherei la Camera di permettere che questa legge, anzi che discutersi nelle sedute antimeridiane, sia posta all'ordine del giorno per le sedute pomeridiane, e che vi sia messa in primo luogo dopo quella che è in corso di discussione.

Non sfuggirà alla Camera la ragione per cui è indispensabile di far questa trasposizione. Nelle sedute antimeridiane, le quali non si tengono che tre volte alla settimana, noi abbiamo ancora la discussione sull'affrancamento dei vincoli feudali nelle provincie venete, la qual legge, secondo quello che abbiamo sperimentato stamane, dà luogo a molte questioni, e probabilmente occuperà la Camera per più di una seduta. Di più noi abbiamo un'altra legge importante che è stata inviata alle sedute antimeridiane.

Laonde prego la Camera ad accogliere la mia proposta, poichè le altre leggi che sono all'ordine del giorno non hanno un carattere d'urgenza così evidente

come lo ha questa sulle ferrovie calabro-sicule, la quale è aspettata con tanta ansietà dalle popolazioni, ed ha un'importanza nazionale che a nessuno potrà sfuggire.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli propone che la legge sulla convenzione stipulata colla società delle ferrovie calabro-sicule, che dovrebbe venire in discussione nelle sedute antimeridiane, sia portata nell'ordine del giorno delle sedute pomeridiane subito dopo la legge che ora stiamo discutendo.

Se nessuno fa opposizione, questa proposta s'intenderà approvata.

Voci a destra. Ci sono opposizioni.

SALARIS. Non c'è opposizione.

PRESIDENTE. Se qualcuno intende di opporsi a questa proposta lo faccia nei modi consueti.

Visto che nessuno chiede di parlare, rimane inteso che questo progetto di legge sarà posto all'ordine del giorno di domani dopo quello della riscossione delle imposte.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sopra la esazione delle imposte dirette.

Discussione dei progetti di legge:

2° Convenzione stipulata colla società delle ferrovie calabro-sicule;

3° Modificazione della dotazione immobiliare della Corona;

4° Amministrazione centrale e provinciale, e istituzione degli uffizi finanziari provinciali;

5° Ordinamento del servizio semaforico sui litorali;

6° Abolizione della privativa delle polveri da fuoco.